Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Sabato, 20 dicembre 1930 - Anno IX** — **Numero 295**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » F.lli Gius. e Maria Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135 — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & Comp. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, v. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., v. Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., v. Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Károly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1949**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. **1630**.

Abrogazione delle leggi 18 marzo 1926, n. 562; 23 luglio 1926, n. 1362, e 10 gennaio 1929, n. 66, concernenti l'esercizio di linee aeree da parte della Società anonima di navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1731, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che approva la convenzione per l'esercizio della linea aerea Roma-Genova-Barcellona;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 210, convertito nella legge 23 luglio 1926, n. 1362, che approva la convenzione aggiuntiva per l'esercizio della linea aerea Genova-Roma-Napoli-Palermo;

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2357, convertito nella legge 10 gennaio 1929, n. 66, che approva la convenzione per l'esercizio delle linee aeree Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di abrogare i suddetti provvedimenti per poter riunire in una convenzione unica — da approvarsi con Regio decreto — le norme che disciplinano l'esercizio delle varie linee aeree gestite dalla Società anonima di navigazione aerea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogate le seguenti leggi:

a) 18 marzo 1926, n. 562, che converte in legge il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1731, approvante la convenzione stipulata tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea, per l'esercizio della linea aerea Roma-Genova-Barcellona;

b) 23 luglio 1926, n. 1362, che converte in legge il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 210, approvante la convenzione stipulata con la Società anonima di navigazione aerea per l'esercizio della linea aerea Genova-Roma-Napoli-Palermo;

c) 10 gennaio 1929, n. 66, che converte in legge il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2357, approvante la convenzione stipulata con la Società anonima di navigazione aerea per l'esercizio delle linee aeree Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 124. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1950.**

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. **1631.**

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 settembre 1929, numero 1726;
Visto il R. decreto in data 6 luglio 1911, n. 769, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Viterbo, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;
Considerato che tale Ente non ha mai esplicato nessuna attività fin dalla costituzione per il raggiungimento dello scopo prefissosi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Viterbo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giuseppe Saveri, vice segretario capo del comune di Viterbo, è nominato liquidatore con l'incarico di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Art. 3.

L'Ente per tutta la durata della liquidazione corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 125. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1951.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1930, n. **1633.**

Disposizioni complementari per la costruzione di una strada di accesso al « Vittoriale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 maggio 1930, n. 743, concernente la sistemazione della strada di accesso al « Vittoriale »;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di una variante o di opere complementari alla strada medesima per cui è da prevedere la maggiore spesa di L. 700.000 circa oltre quella di L. 300,000 autorizzata dalla citata legge;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione, a cura dello Stato, di lavori complementari e di variante alla strada che accede al « Vittoriale », dalla provinciale Brescia Gargnano-Riva.

Art. 2.

La maggiore spesa occorrente, prevista in L. 700.000 circa, sarà interamente anticipata dallo Stato, salvo il recupero delle quote a carico della provincia di Brescia e del comune di Gardone Riviera, che sono rispettivamente determinate nella misura di un quarto della spesa effettiva, e il cui rimborso avrà luogo in venti rate annuali senza interessi, decorrenti dall'esercizio finanziario successivo a quello della ultimazione delle opere.
La maggiore spesa medesima sarà prelevata da quella autorizzata per l'esecuzione in varie Provincie del Regno di opere straordinarie urgenti a pagamento non differito, in base al R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 127. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1952.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1930, n. **1642.**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Comitato nazionale dell'Opera predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 136. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

CAPO I.

DEGLI ORFANI DI GUERRA.

Art. 1.

(Art. 4 legge).

Il riconoscimento della qualità di orfano di guerra spetta a coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto, in qualunque tempo, per cause dipendenti dalla guerra nazionale 1915-1918.

Per l'accertamento delle cause anzidette, è tenuto conto dei provvedimenti dei competenti organi, in applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive aggiunte e modificazioni, sulle pensioni di guerra, e di ogni altra documentata prova, ritenuta utile, al riguardo, dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 2.

(Art. 5, 6, 7, 57 e 62 legge).

L'assistenza prescritta dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, è accordata soltanto agli orfani di guerra, nelle condizioni di età previste dalla legge stessa e dal presente regolamento:

a) il cui genitore sia morto entro il 31 ottobre 1921;

b) il cui genitore sia morto o venga a perire posteriormente al 31 ottobre 1921, purchè concepiti prima del fatto di guerra, verificatosi entro tale data, che ha prodotto od aggravato la lesione od infermità determinante la morte del genitore.

Nel caso in cui non sia possibile di stabilire esattamente la data in cui fu contratta o si aggravò, in dipendenza dello stato di guerra, l'infermità del genitore, si presume che la infermità stessa sia stata contratta o si sia aggravata nel giorno dell'invio in congedo del genitore, o nella data degli accertamenti amministrativi o sanitari da lui subiti, se questi furono anteriori al congedo.

Art. 3.

(Art. 8 comma *b* legge).

Agli effetti dell'assistenza, la equiparazione agli orfani di guerra dei figli degli invalidi di guerra viventi ha luogo quando gli invalidi medesimi abbiano ottenuto, o risultino in condizioni di ottenere, per assoluta incapacità a proficuo lavoro, la liquidazione della pensione od assegno rinnovabile di guerra di prima categoria.

Per la determinazione della data in cui fu contratta o si aggravò, in dipendenza dello stato di guerra, l'infermità del genitore, si applica, ove occorra, la norma di cui al comma ultimo dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4.

(Art. 4 ed 8 comma *b*) legge).

L'assistenza ai figli degli invalidi di guerra che non possono essere considerati orfani di guerra od equiparati, spetta all'« Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra », ai sensi e per gli effetti della legge 25 marzo 1917, n. 481, del relativo regolamento esecutivo 28 giugno 1917, n. 1158, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 5.

(Art. 9 e 19 legge).

Presso le Commissioni comunali di vigilanza ed i Comitati provinciali dell'Opera, è costituito uno schedario anagrafico, comprendente schede di famiglia ed individuali, degli orfani di guerra residenti nella rispettiva giurisdizione, ed un elenco nominativo degli orfani stessi, con distinta annotazione di quelli aventi diritto all'assistenza.

Le norme per la compilazione delle schede e degli elenchi anzidetti sono stabilite dal Comitato Nazionale dell'Opera, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 6.

(Art. 9, 10 e 19 legge).

La formazione delle schede e la iscrizione nell'elenco, da parte di ciascuna Commissione di vigilanza, devono avve-

nire entro otto giorni da quello in cui sia stata accertata la residenza dell'orfano nel Comune.

Dello schedario e dell'elenco comunale la Commissione deve subito trasmettere copia al Comitato provinciale ed al pretore del Mandamento. Deve pure trasmettere le notizie delle successive variazioni dell'elenco, nel termine di tre giorni dalla trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile, ovvero dall'acquistata cognizione del fatto che dà luogo alla variazione.

Spetta al podestà del Comune, presidente della Commissione di vigilanza, di stabilire le norme atte ad assicurare il necessario coordinamento di attività tra gli uffici comunali di stato civile e di anagrafe, e la Commissione stessa.

Art. 7.

(Art. 9 legge).

Il Comitato provinciale provvede alla iscrizione dell'orfano nell'elenco generale della Provincia, in base agli atti comunicati dalla Commissione di vigilanza del Comune di residenza dell'orfano stesso, ed in base alle risultanze degli accertamenti che ritenga necessario di compiere, rivolgendosi alle competenti autorità, per comprovare l'avvenuta morte del genitore in dipendenza dello stato di guerra.

Gli elementi raccolti devono risultare dal fascicolo personale relativo a ciascun orfano.

Il Comitato provinciale provvede alla cancellazione dell'orfano dall'elenco generale, nei casi di morte, di trasferimento in Comune di altra Provincia od in una Colonia italiana, o di emigrazione all'estero, ed in ogni caso, in cui venga a risultare, da ulteriori accertamenti, l'insussistenza del diritto all'iscrizione.

Nel caso di cancellazione per trasferimenti in Comune di altra Provincia od in una Colonia italiana, o per emigrazione all'estero, il Comitato provinciale che provvede alla cancellazione deve, nel termine di otto giorni da questa, darne notizia al Comitato provinciale, al Segretario generale della Colonia od al Regio console, nella cui giurisdizione l'orfano viene a trovarsi, in seguito al trasferimento od all'emigrazione.

Delle deliberazioni adottate circa le iscrizioni e le cancellazioni, il Comitato provinciale dà immediato avviso alla Commissione Comunale di vigilanza interessata.

Art. 8.

(Art. 8 legge).

Degli equiparati agli orfani di guerra, di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, le Commissioni comunali di vigilanza ed i Comitati provinciali compilano uno speciale elenco, da annettere a quello degli orfani anzidetti.

Nell'atto di nascita degli equiparati, di cui alla lettera *a*) del citato articolo, non si fa luogo all'annotazione marginale prescritta dall'art. 10 della legge predetta.

Tale annotazione, per contro, è richiesta per gli equiparati di cui alla lettera *b*) nel caso in cui i rispettivi genitori vengano a perire, in qualunque tempo, per la stessa causa che ne determinò l'invalidità di guerra. Contemporaneamente, gli equiparati medesimi, cessando di esser tali, sono iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra.

Ove i genitori vengano a perire per cause diverse da quelle che ne determinarono l'invalidità di guerra, i figli continuano a rimanere inscritti nello speciale elenco, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

(Art. 9 legge).

Ogni cittadino può promuovere, con apposita istanza, dal Comitato provinciale, la iscrizione, nell'elenco, di orfani di guerra od equiparati, o la cancellazione di chi vi sia stato indebitamente iscritto.

Il Comitato provinciale, prima di decidere sulla istanza, o prima di provvedere di ufficio ad una cancellazione, deve sentire il rappresentante legale del minore e la Commissione di vigilanza del Comune di residenza del minore stesso.

Il provvedimento del Comitato provinciale è notificato, per mezzo del messo comunale, a chi ha presentato l'istanza ed, in ogni caso, al rappresentante legale del minore.

Art. 10.

(Art. 9 legge).

Il termine per ricorrere al Comitato nazionale è di giorni trenta, decorrenti, per le persone di cui all'art. 9 del presente regolamento, dalla data della notificazione del provvedimento, e, per ogni altro cittadino, dalla data della pubblicazione fatta a norma dell'art. 64 del regolamento stesso.

Il Comitato nazionale può, in ogni tempo, in base ad istanza o d'ufficio, promuovere la decisione del Comitato provinciale per la iscrizione o la cancellazione di orfani od equiparati.

Qualora il Comitato provinciale non si pronunzi nel termine di un mese dall'invito, provvede il Comitato nazionale, dopo aver sentito il rappresentante legale del minore.

I provvedimenti del Comitato nazionale hanno carattere definitivo.

Art. 11.

(Art. 9 e 10 legge).

Nel caso di mutamenti di residenza di un orfano di guerra, colui che esercita su di esso la patria potestà, la tutela, la cura, od a cui l'orfano trovasi affidato, gli ascendenti, i fratelli maggiorenni e gli zii devono farne immediata denunzia all'ufficio del Comune, o al Segretario generale della Colonia, od al Regio Console, nella cui giurisdizione trovasi il luogo di residenza che viene abbandonato dall'orfano, indicando il luogo ove questi stabilisce la nuova residenza.

Analoga denunzia deve esser fatta dalle persone indicate nel comma precedente all'ufficio del Comune, o al Segretario generale della Colonia od al Regio Console, nella cui giurisdizione trovasi il luogo ove l'orfano stabilisce la nuova residenza, indicando quella precedente.

I direttori di istituti di educazione, istruzione, o, comunque, di ricovero, i dirigenti stabilimenti carcerari, ogni qualvolta ricevono, o dimettono, un orfano di guerra, devono darne partecipazione al Comitato provinciale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di ultima residenza dell'orfano, indicando possibilmente la località ove l'orfano dimesso intenda fissare la nuova residenza.

Il Comitato provinciale procede ai necessari adempimenti per la compilazione delle schede e l'iscrizione dell'orfano nel rispettivo elenco, dandone subito notizia alla Commissione comunale di vigilanza interessata.

Art. 12.

(Art. 9 e 10 legge).

Gli uffici comunali di stato civile e di anagrafe, quando ricevono, ai sensi di legge, atti, dichiarazioni, denunzie e richieste riflettenti minorenni orfani di uno o di ambo i genitori, devono eseguire immediatamente indagini per accer-

tare se trattisi di orfani di guerra, chiedendo notizie e chiarimenti ai dichiaranti, denuncianti e richiedenti, ai testimoni, agli uffici ed autorità da cui provengono le predette dichiarazioni, denuncie e richieste.

Nelle schede individuali del registro di popolazione, di cui all'art. 9 del regolamento 21 settembre 1901, n. 445, fra le notizie riflettenti lo stato civile, deve indicarsi pure la eventuale condizione di orfano di guerra del titolare della scheda.

Nel dare avviso e nel fornire le notizie e documenti di cui all'art. 24 del regolamento surricordato, gli uffici comunali devono indicare la condizione eventuale di orfano di guerra della persona cui l'avviso, le notizie, e i documenti predetti si riferiscono, ogni qualvolta detta condizione sia, comunque, venuta a loro conoscenza.

Art. 13.

(Art. 10 legge).

I pretori, nelle verifiche periodiche ai registri dello stato civile, devono pure indagare che per tutti gli orfani di guerra siansi fatte le prescritte iscrizioni, annotazioni, e comunicazioni, e devono denunciare alla Commissione comunale di vigilanza ed al Comitato provinciale le eventuali omissioni.

Art. 14.

(Art. 10 legge).

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore, per gli orfani di guerra, istituito con R. decreto 24 marzo 1921, n. 447, è concessa, in base alle norme dell'art. 10, comma ultimo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, mediante apposito brevetto rilasciato dal Ministero della guerra, su conforme richiesta del Comitato provinciale, al quale lo stesso Ministero rimette, contemporaneamente, anche il distintivo anzidetto, per la consegna all'orfano interessato.

Della concessa autorizzazione, della consegna del distintivo e del relativo brevetto, deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale dell'orfano.

CAPO II.

ORDINAMENTO E FUNZIONI DELL'OPERA NAZIONALE.

Comitato nazionale e Comitati provinciali.

Art. 15.

(Art. 11 e 14 legge).

Uno dei tre membri del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali, da scegliere ai sensi della lettera *a*), rispettivamente dell'art. 11 e dell'art. 14 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, è designato dal Partito Nazionale Fascista, fra le persone che siano in possesso dei requisiti prescritti.

La scelta dei tre membri anzidetti è effettuata in modo che la nomina, fra di essi, del presidente o del vice-presidente del Comitato nazionale ovvero dei Comitati provinciali, possa cadere su persona avente stabile dimora in Roma, ovvero nel capoluogo della Provincia interessata.

Art. 16.

(Art. 11 e 14 legge).

Alla rinnovazione ordinaria dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali devesi provvedere almeno un mese prima della scadenza del biennio di nomina.

A tale uopo, almeno due mesi prima della scadenza dei componenti il Comitato nazionale, il Capo del Governo invita la Segreteria del Partito Nazionale Fascista a procedere, entro quindici giorni, alla designazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento ed invita i Ministeri interessati, l'Ordinario militare, nonchè gli enti di cui alle lettere *c*) ad *h*) dell'art. 11 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, a designare, entro il termine predetto, i rispettivi delegati.

I singoli Ministeri designano i propri delegati scegliendoli fra i dipendenti funzionari di grado non inferiore al sesto.

Per gli enti suindicati provvedono alla designazione gli organi centrali esecutivi, con deliberazione da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti.

Per la rinnovazione dei componenti il Comitato provinciale, il Prefetto, almeno due mesi prima della relativa scadenza, promuove, dal Partito Nazionale Fascista, la designazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, e dall'Ordinario militare e dagli organi centrali esecutivi degli enti di cui alle lettere *e*) ad *h*) dell'art. 14 della citata legge, la nomina dei rispettivi delegati.

I membri scaduti del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali restano in carica sino a che i successori non abbiano assunto l'ufficio.

Nel caso di morte, di dimissioni o di revoca di alcuno dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, devesi provvedere alla relativa sostituzione nel termine di un mese dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 17.

(Art. 11, 14 e 26 legge).

Non possono far parte del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali o, se ne fanno parte, ne è revocata la relativa nomina, le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915. n. 148, quelle colpite da indegnità morale o da incompatibilità politiche e quelle che, in rapporto all'Opera nazionale ed agli enti di cui agli articoli 2 e 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (n. 2, 4 e 5) della legge 18 luglio 1904, n. 390 e dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12.

Il componente che non interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, è revocato dall'incarico.

Le cariche di presidente e vice-presidente del Comitato nazionale sono incompatibili con le cariche amministrative degli enti anzidetti.

La medesima incompatibilità sussiste nei riguardi dei presidenti e vice presidenti dei Comitati provinciali, in rapporto alle cariche amministrative di quelli, tra gli enti anzidetti, che svolgano la loro attività nella rispettiva Provincia.

Art. 18.

(Art. 20 legge).

I componenti il Comitato nazionale, i Comitati provinciali e le rispettive Giunte esecutive non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini sino al quarto grado, nonchè di enti, dei quali abbiano l'amministrazione.

Non possono, inoltre, concorrere, nè direttamente, nè indirettamente a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con l'Opera nazionale.

Art. 19.

(Art. 20 e 24 comma 2° legge).

Le adunanze ordinarie del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali hanno luogo almeno tre volte all'anno.

Quelle delle rispettive Giunte esecutive hanno luogo almeno una volta al mese.

L'invito ad intervenire alle adunanze dei Comitati e delle Giunte predetti, firmato dal Presidente, deve essere spedito, con piego raccomandato, ai singoli componenti, cinque giorni prima della adunanza, od almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni di urgenza.

All'invito è annesso l'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza.

Per la validità delle adunanze dei Comitati e delle Giunte predetti, ai sensi dell'art. 20 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, non è computato chi, per le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, non può prender parte alla deliberazione.

I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei componenti intervenuti, con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Devono, inoltre, contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti, e far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno degli intervenuti abbia inteso chiarire, giustificare o ricusare il proprio voto.

I verbali sono sottoscritti dal presidente del Comitato e dal capo dell'ufficio di segreteria.

Art. 20.

(Art. 11 a 16 legge).

Il presidente del Comitato nazionale sovraintende ad ogni attività dell'Opera nazionale, convoca e presiede il Comitato nazionale e la sua Giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, rappresenta l'Opera a tutti gli effetti civili e giuridici, vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi.

Quando, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, egli assuma le funzioni della Giunta esecutiva, deve informarne la Giunta stessa, nella sua prima adunanza, per la ratifica delle adottate deliberazioni.

Le disposizioni dei precedenti commi, si applicano, nei limiti dell'attività dei Comitati provinciali, ai presidenti dei Comitati medesimi.

Art. 21.

(Art. 11 a 16 legge).

Il vice-presidente del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali coadiuva il presidente e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce.

Mancando il presidente ed il vice-presidente, ne fa le veci il membro della Giunta esecutiva più anziano di nomina, ed in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 22.

(Art. 11 a 17 legge).

A ciascuno dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono essere assegnati dal presidente speciali compiti, con l'obbligo di render conto allo stesso presidente dell'esecuzione degli incarichi ricevuti.

Art. 23.

(Art. 11 a 17 legge).

Per scopi di propaganda, e per lo studio preliminare di particolari questioni relative alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono costituire apposite Commissioni, chiamando a farne parte anche membri ad essi estranei.

La nomina dei membri delle Commissioni può essere deferita dal Comitato al suo presidente.

Le funzioni dei componenti le Commissioni sono gratuite.

Art. 24.

(Art. 24 legge).

Il capo dell'ufficio di segreteria del Comitato nazionale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Comitato stesso e della rispettiva Giunta esecutiva, e ne compila e controfirma i verbali; ha la generale direzione dei servizi amministrativi e tecnici; risponde del loro andamento al presidente; cura, in particolare, che siano tenuti al corrente registri ed elenchi prescritti dalla legge e dal presente regolamento; adempie, infine, a tutti gli incarichi affidatigli dal Comitato, dalla Giunta esecutiva e dal Presidente.

Le norme, di cui al precedente comma, si applicano al capo dell'ufficio di segreteria del Comitato provinciale. Spetta, altresì, al capo medesimo, di rilasciare, su richiesta, ricevuta di istanze, ricorsi, e documenti presentati al Comitato provinciale, curando che tali atti siano debitamente registrati, e di tenere ordinati ed aggiornati lo schedario anagrafico e gli elenchi generale e speciali degli orfani di guerra e degli equiparati, della Provincia, con le distinzioni ed indicazioni prescritte dagli articoli 5 ed 8 del presente regolamento, e dal Comitato nazionale con le norme di cui allo stesso art. 5.

Art. 25.

(Art. 24 legge).

Per i relativi servizi nella sede centrale, l'Opera può assumere, temporaneamente, personale subalterno avventizio, nel numero strettamente necessario, scegliendolo, a preferenza, fra gli orfani di guerra.

La relativa retribuzione mensile, in misura non superiore a quella dell'analogo personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, grava sui fondi a disposizione dell'Opera.

Art. 26.

(Art. 24 legge).

In casi assolutamente eccezionali, per comprovate ed inderogabili esigenze di servizio, quando non sia possibile di provvedere al normale funzionamento degli uffici di segreteria dei Comitati provinciali mediante funzionari della locale Prefettura, può essere assunto, temporaneamente, presso i Comitati medesimi, personale avventizio, nel numero strettamente necessario, in base ad autorizzazione, caso per caso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'organo centrale dell'Opera.

Per tale assunzione hanno assoluta precedenza gli orfani di guerra.

L'assunzione stessa ha carattere del tutto precario, dovendosi procedere al licenziamento degli avventizi appena si renda possibile la destinazione di funzionari della prefettura.

La misura del compenso fisso mensile agli avventizi è stabilita, caso per caso, dal Comitato provinciale, con deliberazione da approvarsi dal Comitato nazionale, tenuto conto della effettiva importanza e durata del lavoro.

Nessun'altra retribuzione, sotto qualsiasi forma, può essere corrisposta al personale avventizio oltre il compenso fisso anzidetto.

Per la indennità di licenziamento si applicano le norme legislative vigenti sul contratto d'impiego privato.

Il compenso mensile e la indennità predetti gravano sui fondi a disposizione dell'Opera.

Art. 27.

(Art. 24 legge).

Nell'archivio degli uffici di segreteria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali, devono essere tenuti, secondo le rispettive attribuzioni, oltre il protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza e degli atti, in genere, inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile, ed oltre gli elenchi e schedari degli orfani di guerra e gli altri atti specificatamente prescritti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dal presente regolamento:

a) registri cronologici dei verbali delle adunanze dei Comitati predetti e delle rispettive Giunte esecutive, e delle deliberazioni adottate nelle adunanze stesse;

b) fascicoli personali degli orfani di guerra assistiti, con tutti gli atti che ad essi si riferiscono;

c) registro dei ricoveri di orfani di guerra, distintamente a scopo di custodia, di educazione ed istruzione, o di cura, con le indicazioni che il Comitato nazionale ravvisi opportune con sua deliberazione di massima;

d) registro delle tutele, con la indicazione degli orfani la cui tutela il Comitato provinciale ha assunto direttamente od ha delegato ad altri enti, a norma dell'art. 15 lett. i) della legge predetta;

e) registro degli enti collegati e degli altri enti sottoposti alla rispettiva vigilanza, con le indicazioni, sulla costituzione giuridica e sul funzionamento, che il Comitato nazionale ravvisi opportune con sua deliberazione di massima.

I presidenti del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali designano il funzionario cui spetta la responsabilità della tenuta e conservazione dell'archivio, e della designazione è data notizia, rispettivamente, al Capo del Governo od al Prefetto della provincia.

Art. 28.

(Art. 22 e 23 legge).

Nella scelta degli ispettori dell'Opera nazionale, di cui all'art. 22 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono particolarmente preferiti gli orfani di guerra maggiorenni, in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e che, per studi fatti e per missioni compiute, risultino provvisti di speciale competenza tecnica.

Commissioni comunali di vigilanza.

Art. 29.

(Art. 18 e 19 legge).

La Commissione comunale di vigilanza ha sede presso l'ufficio municipale.

Le nomine dei membri della Commissione sono stabilite dal Comitato provinciale, sentito il podestà del Comune, presidente della Commissione stessa.

Su conforme parere del podestà, uno dei membri della Commissione può essere nominato vice-presidente, con l'incarico di sostituire il presidente nel caso di assenza od impedimento.

E' in facoltà del Comitato provinciale di stabilire un limite di durata delle nomine predette.

La Commissione si riunisce normalmente una volta al mese.

Nessuna gestione patrimoniale è consentita alla Commissione. Qualunque fondo ad essa eventualmente versato, per l'assistenza degli orfani di guerra, deve essere subito rimesso al Comitato provinciale, salvo a questo di stabilirne l'impiego, tenuto conto della volontà degli oblatori e delle proposte della Commissione.

Il Comitato provinciale si avvale, di regola, della Commissione comunale per la trasmissione al rappresentante legale dell'orfano delle sovvenzioni, disposte a favore dell'orfano stesso, e per la sorveglianza sull'impiego di dette sovvenzioni.

Art. 30.

(Art. 19 legge).

Il podestà, qualora adotti provvedimenti di urgenza in favore di orfani di guerra, ai sensi dell'art. 19, comma ultimo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve immediatamente informarne, oltre la Commissione comunale di vigilanza, il Comitato provinciale, anche per il rimborso, da parte di quest'ultimo, delle eventuali spese.

Art. 31.

(Art. 24 legge).

Il segretario del Comune, previa autorizzazione del podestà, può delegare ad altro funzionario del Comune medesimo il compito di assistere la Commissione di vigilanza nella esplicazione delle funzioni ad essa demandate dalla legge 26 luglio 1929 n. 1397 e dal presente regolamento.

Spetta, in particolare, al segretario, od al funzionario delegato, la responsabilità della formazione e dell'aggiornamento, in base alle prescritte norme, dello schedario anagrafico e degli elenchi degli orfani di guerra e degli equiparati, residenti nel Comune, nonchè del tempestivo invio a chi di ragione delle comunicazioni relative a detti atti.

Azione di assistenza.

Art. 32.

(Art. 12 comma 1° legge).

E' in facoltà del Comitato nazionale di concedere direttamente ad orfani di guerra, sul fondo centrale dell'Opera, sovvenzioni individuali e borse di studio, ove le caratteristiche e l'importanza di esse ne facciano ravvisare opportuna l'erogazione, con piena uniformità di criteri, da parte di unico organo centrale.

Il Comitato può riservarsi, altresì, l'erogazione in tutto od in parte di diarie o compensi per speciali cure sanitarie di orfani, che si prevedano di elevato importo.

Spetta al Comitato nazionale di procedere alla distinta periodica destinazione dell'assegno, devoluto in favore degli orfani di guerra, annesso alla medaglia d'oro al valor militare, conferita al Milite Ignoto.

Le deliberazioni di massima su quanto forma oggetto dei primi due commi del presente articolo, e le deliberazioni sulla destinazione dell'assegno, di cui al terzo comma, sono sottoposte, dal Comitato nazionale, all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 33.

(Art. 15 legge).

Salve le disposizioni dell'art. 49 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 42 del presente regolamento, relative alla concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, il Comitato provinciale esercita l'azione di assistenza in favore degli orfani di guerra aventi attuale residenza nella Provincia.

Il collocamento dell'orfano, a scopo di cura o di educazione, presso istituto avente sede in altra Provincia, non fa,

però, cessare la competenza del Comitato provinciale entro la cui giurisdizione è compreso il Comune di ultima residenza dell'orfano, salvi particolari accordi tra quest'ultimo Comitato e quello, nella cui giurisdizione ha sede l'istituto, ai fini della tempestiva vigilanza sull'orfano ricoverato.

Nel caso che fra diversi Comitati provinciali sorga contestazione circa l'onere dell'assistenza ad un orfano di guerra, che a tale assistenza abbia diritto, decide il Comitato nazionale, su ricorso di uno dei Comitati predetti o dei privati interessati. Contro la decisione del Comitato nazionale è ammesso il ricorso al Capo del Governo, il cui provvedimento ha carattere definitivo.

Art. 34.

(Art. 12 lett. *b*) e art. 15 lett. *b*) legge).

Le sovvenzioni, da parte dei Comitati provinciali, agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra, e da parte del Comitato nazionale agli enti predetti ed agli altri enti che pure si occupano dell'indicata assistenza, sono concesse, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, per mettere gli enti stessi in grado di sopperire a spese necessarie ed indilazionabili, per il proprio normale funzionamento, alle quali non possano far fronte con le rispettive ordinarie risorse.

Alle relative istanze, se presentate da enti cui non incomba l'obbligo di sottoporre annualmente i propri bilanci all'approvazione dell'Opera, devono essere uniti il bilancio preventivo per l'anno in corso, ed una particolareggiata relazione sulle condizioni finanziarie e patrimoniali, sul funzionamento e sui relativi bisogni in rapporto agli accertamenti del precedente esercizio.

Nel provvedere sulle istanze stesse, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali devono tener conto, anzitutto, anche per la graduazione del contributo, dei fini dell'ente, se, cioè, siano diretti esclusivamente o principalmente ovvero solo parzialmente all'assistenza degli orfani di guerra, e devono tener conto, altresì, dell'effettivo numero di orfani di guerra assistiti durante l'anno in corso, della importanza delle forme di assistenza esercitate, del rispettivo costo e dei mezzi, già disponibili al riguardo, considerata la situazione complessiva dell'ente.

Le concessioni non possono avere carattere continuativo, nè costituire titolo per ulteriori sovvenzioni, ed i Comitati hanno facoltà di subordinarle a speciali condizioni.

Art. 35.

(Art. 12 lett. *b*) e 15 lett. *b*) legge).

Soltanto in via eccezionale, per comprovate speciali ragioni nell'interesse dell'assistenza degli orfani di guerra, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono concedere sovvenzioni per ampliamenti e maggiori attrezzature di impianti esistenti. Nel provvedere al riguardo, i Comitati devono tenere particolare conto del periodo di tempo in cui, in relazione alla forma di assistenza esercitata dall'ente richiedente ed alle condizioni medie di età degli orfani di guerra, sia possibile di far fruire gli orfani medesimi del relativo beneficio, e devono, sopratutto, accertare la possibilità di avvalersi di altre istituzioni in funzione, per le contingenti esigenze dell'assistenza anzidetta.

Art. 36.

(Art. 12 lett. *b*) e art. 15 lett. *b*) legge).

Sono escluse le concessioni di sovvenzioni, per nuovi impianti, in favore di enti che non si occupino esclusivamente della assistenza degli orfani di guerra, a meno che le concessioni stesse non trovino corrispettivo in spese che, in rapporto all'esercizio di tali impianti, gli enti richiedenti si assumano, mediante formali convenzioni, di erogare, annualmente, a proprio carico, in favore di un determinato numero di orfani di guerra, e delle spese medesime sia accertata la rispondenza ad effettivi bisogni degli orfani. Nel caso di enti che abbiano il fine esclusivo dell'assistenza anzidetta, le concessioni del genere sono consentite ove il Comitato nazionale, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Capo del Governo, od il Comitato provinciale con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Comitato nazionale, riconosca, enunciandone i motivi, l'assoluta imprescindibile necessità del nuovo impianto.

Art. 37.

(Art. 15 lett. *c*) legge).

Le sovvenzioni, da parte del Comitato provinciale, ai rappresentanti legali degli orfani di guerra sono concesse, preferibilmente, in oggetti in natura, in relazione ai particolari bisogni di ciascun orfano. Appena le condizioni di età, di salute e di istruzione consentano il collocamento dell'orfano in un posto di lavoro, le sovvenzioni predette sono concesse, principalmente, per favorire il collocamento medesimo.

Art. 38.

(Art. 15 lettere *d*) ed *e*) seconda parte legge).

Al collocamento di orfani di guerra in istituti di ricovero e di educazione, il Comitato provinciale provvede con assoluta precedenza, quando sia accertato l'abbandono materiale o morale degli orfani medesimi.

Per i ricoveri a scopi di educazione ed istruzione, a seguito dell'accertata impossibilità di conseguire detti scopi lasciando l'orfano presso la famiglia, il Comitato provinciale tiene conto, oltre delle condizioni sociali ed economiche della famiglia e delle benemerenze del genitore morto in guerra, delle attitudini e della condotta dell'orfano ed, in particolare, dell'effettivo profitto da lui conseguito nel precedente corso di studi.

Le relative concessioni devono essere confermate, annualmente, in relazione alla decorrenza dell'anno scolastico, e, sia in sede di nuove concessioni che di conferma, il Comitato provinciale, forma, in rapporto alle disponibilità di bilancio e coordinatamente al conferimento delle borse di studio, di cui all'art. 15, lett. *f*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397 e 40 del presente regolamento, una graduatoria dei più meritevoli del ricovero.

Art. 39.

(Art. 15 comma 1° e comma 3° legge).

Per i ricoveri di orfani di guerra a scopi di cura sanitaria, il Comitato provinciale si avvale, di regola, in base, possibilmente, ad apposite convenzioni, di ospedali e di istituti sanitari assimilati, esistenti localmente o nei centri più prossimi alla Provincia.

I ricoveri in istituti o case di cura privati devono essere previamente autorizzati dal Comitato nazionale.

Le spese, in genere, per cure sanitarie degli orfani di guerra sono assunte dall'Opera nazionale, semprechè non ricorra l'applicazione delle vigenti generali disposizioni legislative sull'assistenza sanitaria gratuita, e sia osservata la procedura dalle disposizioni stesse prescritta.

Art. 40.

(Art. 15 lett. *f*) legge).

Le borse di studio, di cui all'art. 15 lett. *f*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono conferite, sin dall'inizio, in rap-

porto all'intero corso di studi presso scuole medie o presso istituti di istruzione superiore, salvo la annuale conferma agli effetti del pagamento della rispondente rata.

La situazione dell'orfano, nei riguardi dell'età, è considerata al momento della iniziale concessione. La mancata conferma del pagamento di una rata annuale, equivale a revoca della concessione, ed ogni eventuale provvedimento negli anni successivi ha carattere di nuova concessione.

Per la graduatoria degli orfani di guerra meritevoli della borsa di studio, si tien conto, oltre delle attitudini, del profitto e della condotta dell'orfano, delle condizioni sociali ed economiche della di lui famiglia, e delle benemerenze del genitore morto in guerra. E' tenuto, altresì, conto, anche per la determinazione dell'importo della borsa, della residenza attuale dell'orfano in rapporto alla sede dell'istituto, presso cui l'orfano stesso intende compiere i propri studi.

Art. 41.

(Art. 49 legge).

La concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, è disposta, annualmente, dal Comitato provinciale mediante appositi concorsi, in base a norme stabilite dal Comitato nazionale, con deliberazione soggetta all'approvazione del Capo del Governo.

Ai concorsi possono partecipare le orfane di guerra nubende dai 14 anni compiuti sino al compimento della maggiore età.

Nelle norme predette è determinato il termine di decadenza, per il mancato verificarsi delle nozze, dal diritto alla riscossione del sussidio, ed in ogni caso, il diritto stesso cessa col compimento del 25° anno di età.

Tra i titoli di preferenza, da determinare nelle indicate norme, devono essere comprese le benemerenze conseguite in guerra dal genitore dell'orfana.

Art. 42.

(Art. 49 legge).

Agli effetti della preferenza territoriale, ammessa dallo art. 49 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per la concessione dei sussidi dotali, si deve tener conto delle condizioni di domicilio, di residenza e di origine, prescritte, per la erogazione dei fondi e redditi rispettivi, dagli statuti delle istituzioni ricordate nell'articolo stesso.

Deve tenersi conto, altresì, per quanto è possibile, di ogni altra condizione prescritta dagli statuti predetti.

Le istituzioni, alle quali i fondi ed i redditi appartengono, possono designare al Comitato provinciale le orfane di guerra aventi titolo per essere preferite, a norma del precedente comma primo. Tali designazioni non esimono il Comitato provinciale dalle necessarie indagini e non vincolano le sue risoluzioni.

Mezzi finanziari per l'esercizio dell'assistenza.

Art. 43.

(Art. 46 legge).

L'Opera nazionale adempie ai suoi fini devolvendo anche i cespiti costituenti le proprie attività patrimoniali, qualora la relativa erogazione risulti giustificata da speciali esigenze dell'assistenza degli orfani di guerra, e sia dimostrata tale da non recare pregiudizio all'azione successiva che l'Opera debba ancora esplicare.

Art. 44.

(Art. 46 legge).

In dipendenza della graduale diminuzione delle esigenze dell'assistenza ricoverativa degli orfani di guerra, l'Opera nazionale può ammettere anche non orfani di guerra negli istituti in genere di ricovero, di sua proprietà, determinando la retta, in base anche a speciali convenzioni con gli enti eventualmente interessati, in modo che sia garentito il completo rimborso di ogni spesa al riguardo.

Appena negli istituti predetti risultino normalmente disponibili, per non orfani di guerra, oltre la metà dei posti, spetta all'Opera di svolgere pratiche per la cessione, mediante corrispettivo, degli immobili ed attrezzature, relativi agli istituti medesimi, ad enti in funzione o costituendi che abbiano analoghi fini di assistenza in favore di non orfani di guerra, salva riserva di determinato numero di posti, per l'occorrente periodo di tempo, in favore degli orfani di guerra pei quali si presuma ancora necessario il ricovero.

Le somme ricavate dall'Opera dalla cessione di colonie agricole e di istituti in genere per l'istruzione tecnico-agricola sono, preferibilmente, destinate all'acquisto di piccoli fondi rustici, da assegnare agli orfani di guerra contadini, ai sensi dell'art. 15, lettera *c*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed in base a norme stabilite dal Comitato nazionale con deliberazione soggetta all'approvazione del Capo del Governo.

Le somme ricavate dalla cessione di istituti di altra natura, sono, preferibilmente, destinate alle spese per speciali cure sanitarie ed all'incremento delle concessioni di borse di studio, di strumenti di lavoro e di sussidi dotali.

Art. 45.

(Art. 47 lett. *a*) legge).

Per la richiesta del fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'assistenza degli orfani di guerra, è tenuto conto, oltre della situazione patrimoniale dell'Opera nazionale, dei risultati dell'ultimo rendiconto annuale dell'Opera stessa, in relazione, specialmente, all'accertato ammontare delle quote di proventi dalla pubblicità e dei contributi sindacali obbligatori, di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 47 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Il fondo predetto è corrisposto all'Opera nazionale in due rate semestrali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, in base a decreto del Capo del Governo, ed a mezzo di mandati intestati al tesoriere dell'Opera stessa, e resi esigibili presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Art. 46.

(Art. 47 lett. *b*) e 48 lett. *b*) legge).

I Prefetti, avvalendosi dei poteri ad essi attribuiti dall'art. 2, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall'art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, accertano le somme raccolte, in ciascuna Provincia, a favore degli orfani di guerra, in genere, di tutto il Regno, ovvero della Provincia, e ne fanno denunzia al Capo del Governo, al Comitato nazionale ed a quello provinciale dell'Opera, per gli effetti previsti negli articoli 47 lettera *b*), e 48 lettera *b*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 47.

(Art. 47 lett. *c*) e 48 lett. *c*) legge).

Sulle proposte di devoluzione al fondo centrale amministrato dal Comitato nazionale, od al fondo di pertinenza

del Comitato provinciale, delle somme destinate ad istituzioni, aventi lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra di tutto il Regno o di una sola Provincia, le quali non possano funzionare per deficienza di mezzi, devono essere promosse le deduzioni dell'Amministrazione interessata.

Il decreto con cui, secondo la rispettiva competenza, il Capo del Governo od il Prefetto della Provincia, ordina la devoluzione anzidetta, ha carattere definitivo.

Art. 48.

(Ar. 47 lett. d) e 48 lett. d) legge).

Le denunzie, imposte dall'art. 84 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ai notari, agli Uffici del registro, ed agli intendenti di finanza, devono essere anche fatte, nel termine ivi stabilito, al Comitato nazionale od al competente Comitato provinciale dell'Opera, quando si tratti di fondazioni o disposizioni che concernano, in modo diretto o indiretto, la protezione e l'assistenza rispettivamente degli orfani di guerra di più Provincie o di tutto il Regno, ovvero degli orfani di guerra di una sola Provincia.

Ai contravventori sono applicabili le penalità stabilite dall'art. 85 della citata legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Gli organi dell'Opera, ricevuta la denunzia, provvedono subito circa gli atti conservativi occorrenti, e promuovono, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale della nuova fondazione, sostituendosi, quando ciò sia necessario, agli amministratori designati od agli esecutori testamentari inadempienti.

Qualora la disposizione dell'atto tra vivi o del testamento sia rivolta genericamente a favore degli orfani di guerra di più Provincie o di tutto il Regno, ovvero degli orfani di guerra di una sola Provincia, senza determinazione di enti od istituti, i beni, che ne formano oggetto, sono devoluti, rispettivamente, al fondo centrale amministrato dal Comitato nazionale dell'Opera od al fondo di pertinenza del Comitato provinciale interessato, ai sensi degli articoli 47, lettera *b*), e 48, lettera *b*), della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 49.

(Art. 47 lett. *e*) e 48 lett *e*) legge).

L'attuazione di iniziative, sotto qualsiasi forma, per raccolta di fondi, in favore di orfani di guerra, è riservata, di regola, agli organi dell'Opera nazionale.

Le proposte, al riguardo, del Comitato nazionale o del Comitato provinciale, da sottoporre, rispettivamente, al Capo del Governo od al Prefetto della Provincia, per la prescritta autorizzazione, devono essere accompagnate da un particolareggiato piano di organizzazione dell' iniziativa, con la indicazione delle misure che si intendono adottare ai fini della tempestività dei controlli interni ed a garantire, in genere, il regolare e proficuo svolgimento dell'iniziativa stessa.

Il Prefetto della Provincia, prima di provvedere sulle proposte del Comitato provinciale, deve assicurarsi che esse rispondano alle direttive di massima impartite, in materia, dall'organo centrale dell'Opera.

Art. 50.

(Art. 47 lett. *f*) e *g*) legge).

I proventi dalla pubblicità destinati al fondo centrale per l'assistenza degli orfani di guerra, nella misura stabilita dal Capo del Governo ai sensi dell'art. 47, lettera *f*), della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono essere versati, dalle competenti amministrazioni, al tesoriere dell'Opera nazionale, subito dopo l'approvazione dei consuntivi delle rispettive gestioni annuali, ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla chiusura delle gestioni stesse.

Per quanto si attiene al versamento dei contributi sindacali obbligatori, di cui alla lettera *g*) del sopracitato articolo 47, provvede, entro lo stesso termine, il Ministero delle corporazioni.

Dell'eseguito versamento, l'Opera dà immediata comunicazione al Capo del Governo.

Art. 51.

(Art. 34, 42 e 48 lett. *f*) legge).

Delle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani di guerra, amministrate dal Comitato provinciale ai sensi degli articoli 34, 42 e 48 lettera *f*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve essere tenuta una speciale contabilità da unire per allegato al bilancio ed al conto del Comitato medesimo. Da tale contabilità devono risultare la natura e l'importo degli investimenti delle somme esuberanti al mantenimento ed all'educazione dell'orfano.

Art. 52.

(Art. 48 lett. *g*) legge).

Per la liquidazione dell'importo netto delle pene pecuniarie di cui agli articoli 10, 28 e 48 lett. *g*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, si osservano le norme della tariffa penale, approvate con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e del regolamento delle cancellerie, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.

Gli uffici del registro versano al competente Comitato provinciale la parte spettante all'Erario.

Art. 53.

(Art. 47 lett. *h*) legge).

L'importo netto delle ammende o delle oblazioni per contravvenzioni alle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli orfani di guerra, versato dai contravventori in seguito a sentenza giudiziaria od a definizione amministrativa, è direttamente trasmesso, di volta in volta, al Comitato nazionale dell'Opera, dagli uffici del registro o dai Prefetti.

L'importo anzidetto è destinato, preferibilmente, allo sviluppo dell'educazione professionale degli orfani di guerra.

Art. 54.

(Art. 47 e 48 legge).

In caso di contrasto fra gli organi interessati circa la devoluzione al fondo centrale od al fondo di un Comitato provinciale di alcuno dei cespiti indicati negli articoli 47 e 48 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, decide, su ricorso di uno degli organi predetti, il Capo del Governo, con provvedimento definitivo.

Contabilità.

Art. 55.

(Art. 46 legge).

Gli uffici di segreteria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali devono formare e tenere al corrente, secondo la rispettiva competenza, un ordinato ed esatto inventario dei beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio dell'Opera, ed uno stato dei diritti, crediti, oneri ed obbligazioni, con i titoli relativi.

L'inventario è compilato secondo le norme degli articoli 2 e seguenti del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

L'inventario e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente del Comitato, dal capo dell'ufficio di segreteria e dall'impiegato incaricato della compilazione.

Dell'inventario e delle successive aggiunte o variazioni è data comunicazione dai Comitati provinciali a quello nazionale: da questo, al Capo del Governo.

Art. 56.

(Art. 50 legge).

Agli effetti della liquidazione, esazione o pagamento, da parte dell'Opera, dell'importo di operazioni relative all'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre di ciascun anno, l'esercizio stesso si protrae sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 57.

(Art. 51 e 53 legge).

Per la compilazione del bilancio annuale di previsione, rispettivamente nel settembre o nell'ottobre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali si attengono alle norme degli articoli 19 a 23 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'avanzo od il disavanzo delle gestioni precedenti, da iscriversi nel bilancio stesso, è desunto dai risultati del precedente consuntivo, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

A corredo dei bilanci dei Comitati provinciali deve essere allegato lo stato patrimoniale, quale risulta dall'ultimo periodo di gestione chiuso al 31 dicembre, ed un prospetto riassuntivo, indicante, per il detto esercizio, l'ammontare delle entrate accertate, distinguendo quelle proprie dai contributi riscossi sul fondo centrale per l'assistenza degli orfani di guerra, e l'ammontare delle spese accertate, distinguendo quelle patrimoniali, quelle sostenute per l'amministrazione e quelle per l'assistenza.

Deve essere allegata, altresì, una relazione illustrativa delle variazioni tanto all'entrata che all'uscita, in confronto al bilancio di previsione del precedente esercizio, e delle entrate e delle spese nuove.

Al bilancio del Comitato nazionale, oltre lo stato patrimoniale e la relazione illustrativa, deve essere unito un prospetto che riproduca, riassuntivamente, con le distinzioni di cui al precedente comma 3°, per ciascuno dei dipendenti organi provinciali, nelle Colonie ed all'estero, l'ammontare delle previsioni di entrata e di uscita, dal Comitato stesso approvato, per l'esercizio in corso.

Per gli istituti speciali direttamente amministrati dai Comitati provinciali, sono compilati appositi e distinti bilanci, da allegare a quelli dei Comitati medesimi, dei quali devono far parte integrale, mediante la iscrizione, fra le contabilità speciali, dei rispettivi totali delle entrate e delle spese.

Art. 58.

(Art. 54 legge).

Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario a madre e figlia, con numero d'ordine progressivo, da consegnare al tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, e firmati dal presidente del Comitato, dal capo dell'ufficio di segreteria e dall'incaricato dei servizi contabili.

Oltre alle verifiche straordinarie che in qualunque tempo siano ritenute necessarie, nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, gli organi centrale e provinciali dell'Opera devono eseguire la verifica dello stato di cassa dei rispettivi tesorieri.

Art. 59.

(Ar. 52 legge).

Rispettivamente, entro la prima quindicina di marzo o di aprile, il tesoriere presenta al Comitato nazionale ed ai Comitati provinciali il conto finanziario della propria gestione, riferibile all'esercizio scaduto, classificato nello stesso ordine del bilancio, e corredato del bollettario dei mandati di pagamento estinti, coi relativi documenti, e di ogni altra giustificazione occorrente così per l'entrata come per la spesa.

Qualora il Comitato nazionale od i Comitati provinciali, nel deliberare il conto stesso, vi apportino variazioni del carico o discarico, queste sono notificate al contabile, per mezzo del messo comunale.

Il conto deliberato dal Comitato nazionale o dai Comitati provinciali, è rimesso, per l'approvazione, nei termini prescritti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, rispettivamente al Capo del Governo od al Comitato nazionale, unendovi una relazione, oltre che sui risultati morali e finanziari della gestione, sul risultato economico della gestione stessa in confronto a quella precedente, sullo stato patrimoniale e relative variazioni.

Art. 60.

(Art. 54 legge).

I tesorieri che cessano dalle funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento del saldo di ogni loro debito. La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dal Capo del Governo, se adottata dal Comitato nazionale; da questo, se dai Comitati provinciali.

Art. 61.

(Art. 17 e 21 legge).

La liquidazione delle spese di viaggio e di dimora prevista dall'art. 21, secondo comma, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei riguardi dei membri di organi dell'Opera, estranei all'Amministrazione dello Stato, è effettuata in misura non superiore a quella stabilita per i funzionari dello Stato appartenenti ai gradi 5° e 6°.

La misura della diaria da corrispondere ai membri del Comitato nazionale, residenti fuori di Roma, è fissata con decreto del Capo del Governo, e quella da corrispondere ai membri dei Comitati provinciali, che non risiedono nel rispettivo capoluogo della Provincia, è fissata, in rapporto alla importanza dei singoli Comitati, con deliberazione del Comitato nazionale, da approvarsi dal Capo del Governo.

Le spese di viaggio e di dimora, eventualmente spettanti a funzionari dello Stato sono liquidate a norma delle disposizioni in vigore.

Ai membri dei Comitati provinciali incaricati di funzioni ispettive, ai sensi dell'art. 17 della legge predetta, spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora. Alla relativa liquidazione si provvede in base alle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 62.

(Art. 22 e 23 legge).

L'indennità di missione, da corrispondere, oltre il rimborso delle spese di viaggio, agli ispettori di cui agli articoli 22 e 23 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, è fissata, con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale, applicando le norme stabilite dagli articoli 181 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a seconda che trattisi di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato o di persone estranee all'Amministrazione stessa.

Vigilanza sugli organi dell'Opera.

Art. 63.

(Art. 1° ultimo comma e 26 legge).

Il Capo del Governo può ordinare, in ogni tempo, la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi, la verifica dello stato di cassa dell'Opera e la esecuzione di ufficio degli atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando gli organi dell'Opera stessa ne rifiutino o ritardino l'adempimento.

I medesimi poteri sono conferiti, nei riguardi dei Comitati provinciali, al Comitato nazionale ed ai Prefetti delle rispettive Provincie.

Dei provvedimenti adottati, i Prefetti devono sollecitamente informare il Capo del Governo ed il Comitato nazionale.

Art. 64.

(Art. 20 a 26 legge).

Le deliberazioni del Comitato nazionale e quelle, in via di urgenza, della Giunta esecutiva, soggette ad approvazione del Capo del Governo, devono essere pubblicate, mediante affissione di una copia, per cinque giorni consecutivi, nell'albo dell'Opera nazionale.

Le deliberazioni dei Comitati provinciali e quelle, in via d'urgenza, delle rispettive Giunte esecutive, soggette ad approvazione del Comitato nazionale, o riguardanti le iscrizioni nell'elenco generale degli orfani di guerra della Provincia e le cancellazioni dall'elenco medesimo, devono essere pubblicate, mediante affissione di una copia, per cinque giorni consecutivi, nell'albo della locale Prefettura.

Un elenco sommario delle deliberazioni degli organi predetti, eccettuate quelle che riguardano esecuzione di provvedimenti approvati, deve essere comunicato, alla fine di ogni bimestre, dal Comitato nazionale o dai Comitati provinciali rispettivamente al Capo del Governo od al Comitato nazionale; i quali possono chiedere copia delle deliberazioni medesime per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza.

E' in facoltà, d'altra parte, dei Prefetti di chiedere, ai Comitati delle rispettive Provincie, copia delle suindicate deliberazioni, per l'esercizio dei poteri di vigilanza che ad essi spettano.

Art. 65.

(Art. 26 legge).

I provvedimenti del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali, contenenti violazioni di norme legislative o regolamentari, possono essere annullati, in qualunque tempo, su denuncia od anche di ufficio, rispettivamente dal Capo del Governo, sentito il Consiglio di Stato, o dal Prefetto, sentito il Comitato nazionale.

Art. 66.

(Art. 11, 14 e 26 legge).

Alla revoca dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali si fa luogo nei casi previsti dall'art. 26 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 17 del presente regolamento.

Alla revoca si provvede mediante decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, qualora trattisi del presidente o del vice-presidente del Comitato nazionale, ovvero mediante decreto del Capo del Governo, su proposta del Prefetto, sentito, salvo il caso di urgenza, il Comitato nazionale, qualora trattisi del presidente o del vice-presidente del Comitato provinciale.

La revoca dalla carica di presidente o vice-presidente determina anche la revoca da membro dei Comitati predetti.

Il membro del Comitato provinciale, nominato ai sensi della lettera *a*) dell'art. 14 della legge predetta e non investito di cariche direttive, è revocato con decreto del Prefetto.

I membri del Comitato stesso, di cui alle lettere *d*) ad *h*) del citato art. 14, sono revocati dalle autorità e dagli enti cui spetta la relativa nomina. Il Prefetto può prefiggere all'uopo un termine, salvo a provvedere direttamente, con suo decreto, nel caso di inadempienza.

Spetta, di regola, al Comitato provinciale, di promuovere dal Prefetto, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, della legge predetta, la revoca dei componenti la Commissione comunale di vigilanza, quando si trovino in condizioni analoghe a quelle previste, dall'articolo stesso, comma 1°, e dall'articolo 17, commi 1° e 2°, del presente regolamento, nei riguardi dei componenti i Comitati provinciali.

Art. 67.

(Art. 3 e 47 lett. *d*) legge).

Per l'autorizzazione all'accettazione di lasciti, l'avviso ai successibili *ex lege*, nelle forme prescritte dall'art. 3 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218, è dato, su richiesta dell'Opera nazionale, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio si è aperta la successione, anche se l'autorizzazione predetta debba essere concessa dal Capo del Governo, a norma dell'art. 3 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Ove trattisi del caso suindicato, nell'avviso è precisato che ogni eventuale opposizione deve essere notificata, nei prescritti termini, al Capo del Governo.

L'Opera nazionale, nel rimettere, al Capo del Governo, la domanda per l'autorizzazione predetta, unisce agli altri necessari documenti, il certificato della eseguita pubblicazione dell'avviso.

Art. 68.

(Art. 28 legge).

Le informazioni riflettenti la vigilanza, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, la tutela e l'integrità fisica e morale dell'orfano, e quelle riguardanti la condotta morale del rappresentante legale dell'orfano devono essere fornite dalle autorità governative, dagli enti pubblici e dai direttori di istituti, oltre che al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza, agli ispettori dell'Opera nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPO III.

PROTEZIONE GIURIDICA DEGLI ORFANI DI GUERRA.

Art. 69.

(Art. 33 legge).

Il decreto con cui il Primo Presidente della Corte d'appello, a norma dell'art. 33 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nomina il giudice delle tutele, deve essere immediatamente comunicato in copia al Prefetto della Provincia ed al Comitato provinciale dell'Opera.

Il giudice incaricato della funzione di giudice delle tutele per gli orfani di guerra della Provincia può essere esonerato dalle altre funzioni giudiziarie, avuto riguardo all'importanza del servizio speciale tutelare nella Provincia, in relazione al numero degli orfani, nonchè alle esigenze generali di servizio del Tribunale.

In caso di assenza od impedimento del giudice delle tutele, può essere destinato, momentaneamente, a supplirlo un altro giudice del tribunale, nominato, in via d'urgenza, con decreto del presidente del Tribunale stesso che ne dà comunicazione al Prefetto ed al Comitato anzidetto.

Art. 70.

(Art. 33 a 44 legge).

Negli atti compiuti dal giudice delle tutele, l'intervento e le conclusioni del pubblico ministero agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, delle leggi sull'ordinamento giudiziario, ed all'art. 346, n. 5, del Codice di procedura civile, non sono obbligatori se non nei casi specificatamente previsti dalle disposizioni stesse e da altre leggi speciali, spettano all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale cui è addetto il giudice.

Anche in tali casi, però, il giudice può omettere di sentire l'avviso del pubblico ministero quando siavi pericolo nel ritardo, salvo ad informarne il pubblico ministero, il quale ha, in ogni caso, facoltà di chiedere al giudice il riesame del provvedimento nell'interesse della legge o degli orfani di guerra, e di ricorrere contro i provvedimenti del giudice stesso.

Le istanze del pubblico ministero per la difesa degli interessi civili sono obbligatorie nei procedimenti penali per reati commessi in danno di orfani di guerra, eventualmente privi di rappresentanza ed assistenza nei giudizi relativi, agli effetti dell'art. 64 Codice di procedura penale.

Art. 71.

(Art. 33 a 44 legge).

Qualsiasi provvedimento del giudice delle tutele deve essere, di regola, preceduto da indagini sommarie, di carattere riservato, di ufficio, senza formalità e senza contradditorio, ferme le norme e gli effetti propri delle materie di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 778-781 Codice procedura civile, in quanto siano applicabili, e intesi, in ogni caso, gli interessati, semprechè ciò sia possibile e non vi sia pericolo nel ritardo.

Art. 72.

(Art. 33 a 44 legge).

Il giudice delle tutele può chiamare innanzi a sé le persone che crede necessario di interrogare.

Esse sono citate dagli ufficiali giudiziari del tribunale o della pretura con le forme ordinarie dei testimoni; nei casi urgenti sono chiamate anche verbalmente e possono presentarsi spontaneamente.

Le persone citate, ove non compariscano, incorrono nelle penalità previste, dalle disposizioni vigenti, per i testimoni.

Art. 73.

(Art. 33 a 44 legge).

Il giudice deve, di regola, procedere personalmente agli atti ed alle indagini occorrenti pei provvedimenti di sua competenza. Può richiedere l'opera delle autorità giudiziarie, amministrative e di polizia, nonchè degli incaricati di funzioni ispettive dal Comitato provinciale e dagli enti pubblici e privati aventi per fine l'assistenza dell'infanzia in genere e degli orfani di guerra in ispecie, prescrivendo le forme ed i limiti degli accertamenti occorrenti.

Art. 74.

(Art. 33 a 44 legge).

Il giudice può richiedere il pubblico ministero e i pretori, compresi quelli del luogo di sua residenza, per le indagini, per le visite, le informazioni, le proposte e i pareri.

Per gli atti da compiere fuori del territorio della Provincia, richiede i giudici delle tutele o il pubblico ministero o i pretori dei luoghi rispettivi.

Art. 75.

(Art. 33 a 44 legge).

I pretori, nei casi urgenti, hanno facoltà di procedere agli atti di loro inziativa, e, nel caso di cui all'art. 221 del Codice civile, di prendere i provvedimenti opportuni, informandone subito il giudice delle tutele.

Art. 76.

(Art. 7 e 33 a 44 legge).

Il giudice, in ogni accertamento di paternità o maternità di cui all'art. 7 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, invita, di regola, le autorità comunali e di pubblica sicurezza ed i Reali carabinieri a rispondere, rispettivamente, a un questionario speciale, secondo un modulo da approvarsi dal Comitato nazionale.

Le informazioni stesse devono dalle autorità richieste assumersi con la maggiore sollecitudine, diligenza e riservatezza, e i moduli devono contenere le relative risposte a margine delle singole domande nella forma più chiara e concisa.

Gli stessi moduli possono rimettersi dal giudice alle istituzioni che provvedono ai figli di ignoti, per le ricerche di ufficio degli aventi diritto all'assistenza stabilita dalla predetta legge, con l'obbligo alle istituzioni medesime di fare gli accertamenti occorrenti per rispondervi.

Art. 77.

(Art. 33 a 44 legge).

Prima di emettere i provvedimenti di cui agli articoli 221 e 222 Codice civile, ed ogni altro provvedimento disciplinare o relativo al ricovero temporaneo dell'orfano in un istituto, il giudice interroga l'orfano, lo esorta, se del caso, ad emendarsi, ne accerta lo stato fisico psicologico, il grado d'istruzione e le condizioni di famiglia o di ambiente, e, in base al giudizio fattone, e secondo ritenga opportuno, o ingiunge al genitore di vigilare sulla condotta dell'orfano, diffidandolo che altrimenti saranno applicate a suo carico le sanzioni di legge, ovvero affida provvisoriamente la vigilanza dell'orfano ad apposita persona, di accordo col Comitato pro-

vinciale nella cui giurisdizione si trova l'orfano stesso, ovvero, riconosciuta l'inapplicabilità dell'assistenza famigliare, ne dispone il ricovero temporaneo, a titolo di esperimento, in un istituto o in altra famiglia, sentito il rappresentante legale dell'orfano e il Comitato provinciale.

Per il ricovero definitivo si provvede a norma dell'art. 38 del presente regolamento.

Quando il giudice dispone il ricovero temporaneo dell'orfano in un riformatorio governativo o in un altro istituto, il suo provvedimento ha la precedenza sui ricoveri disposti da altre autorità e per altri minori non orfani di guerra.

Ove il giudice ritenga necessario il ricovero dell'orfano in un riformatorio governativo, la relativa ordinanza deve dal giudice stesso direttamente comunicarsi al Ministero della giustizia e affari di culto, che provvede all'assegnazione.

Art. 78.

(Art. 15 e 33 a 44 legge).

Il Comitato provinciale o il giudice delle tutele, nel disporre il ricovero dell'orfano in un istituto o in un riformatorio, secondo la rispettiva competenza, di regola devono richiedere al genitore di obbligarsi a contribuire alle spese occorrenti per la retta con una quota determinata della pensione, con avvertenza che, alla prima inadempienza nei versamenti, l'assegnazione, anche in misura maggiore, avrà luogo colle forme di cui all'art. 34 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Il giudice ha, in ogni caso, anche facoltà di determinare in quale forma e con quali garanzie debba essere impiegato l'eventuale avanzo della pensione o della quota di pensione o degli altri cespiti del minorenne, intesi, secondo i casi, il genitore, il consiglio di famiglia o di tutela o il tutore, nonchè il Comitato provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 225 e 294 Codice civile.

Art. 79.

(Art. 34 legge).

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela, previsti dall'art. 34 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, il giudice delle tutele, sopra istanza del Comitato provinciale o del pubblico ministero o dei prossimi parenti dell'orfano, o di questo ultimo, ovvero d'ufficio, accerta l'esistenza dell'abuso ed emette il relativo decreto con cui affida la tutela all'ente od alla persona prescelta.

Contro il decreto del giudice è ammesso il reclamo al Primo Presidente della Corte di appello che decide, inteso il pubblico ministero.

Art. 80.

(Art. 33 a 44 legge).

Nei casi di urgenza, alla tutela degli orfani di guerra provvede direttamente il giudice delle tutele, affidandola, di regola, al Comitato provinciale. Quando ne riconosca la necessità, il giudice stesso ha facoltà di affidarla ad uno degli enti, cui il Comitato anzidetto può delegare l'esercizio della tutela ai sensi dell'art. 15 lett. *i*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, od a persona di sua fiducia, dando comunicazione del provvedimento al Comitato provinciale.

Art. 81.

(Art. 33 a 44 legge).

In tutti i casi in cui la tutela viene assunta dal Comitato provinciale dell'Opera od affidata ad uno degli enti cui il Comitato stesso può delegarla ai sensi dell'art. 15, lett. *i*), della legge 26 luglio 1929, n. 1397, non si fa luogo a costituzione di consiglio di famiglia o di tutela; ma il Comitato, o la sua Giunta esecutiva, ovvero i Consigli direttivi degli enti incaricati, ne tengono luogo, formando, per gli orfani ad essi affidati, il relativo consiglio, senza intervento del pretore.

Il Comitato, o la sua Giunta esecutiva, ove le circostanze lo richiedano, può eleggere uno dei propri membri, od anche un estraneo, per l'esercizio della funzione di tutore, ovvero richiedere l'ente delegato di procedere a tale nomina.

Quando il minore soggetto a questa tutela abbia un patrimonio proprio, è da preferire la nomina di privati agli uffici di tutore o protutore, e, ove ne sia il caso, di curatore.

Art. 82.

(Art. 33 a 44 legge).

Nei casi non contemplati dall'art. 81 del presente regolamento, il giudice delle tutele vigila in modo speciale per la esecuzione delle disposizioni di legge relative alla costituzione ed al funzionamento dei consigli di famiglia e di tutela per gli orfani di guerra.

Egli può, in ogni tempo, ordinare la convocazione dei consigli medesimi, ai sensi dell'art. 276 Codice civile.

Art. 83.

(Art. 33 a 44 legge).

Le deliberazioni prese dal Comitato provinciale o dalla sua Giunta esecutiva o dai Consigli direttivi degli altri enti in qualità di consigli di famiglia o di tutela, sono soggette alla formalità della omologazione da parte del giudice delle tutele nei casi di cui all'art. 301 Codice civile e negli altri casi previsti dalla legge, nonchè alle impugnative di cui all'art. 815 Codice procedura civile, e si osservano, in ogni caso, e per quanto siano applicabili, le norme relative alla tutela, di cui al titolo IX, capo II, Codice civile.

Art. 84.

(Art. 33 a 44 legge).

In ogni Pretura deve tenersi un registro speciale pei consigli di famiglia e di tutela per gli orfani di guerra, e deve trasmettersi, volta per volta, l'estratto delle relative annotazioni al giudice delle tutele.

Art. 85.

(Art. 33 a 44 legge).

I pretori inviano al giudice delle tutele una relazione statistica annuale sul modo con cui ebbe a svolgersi il servizio relativo nel territorio del mandamento, con speciale riguardo all'azione spiegata dai Comitati e dalle Commissioni comunali di vigilanza, dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti di beneficenza.

Art. 86.

(Art. 33 a 44 legge).

Il giudice delle tutele, con un'unica relazione statistica, riferisce al Primo Presidente della Corte d'appello su tutto l'andamento del servizio, e sulla applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, con le osservazioni e i rilievi che crede del caso. Copia di detta relazione è da lui contemporaneamente comunicata al Prefetto della Provincia ed al Comitato provinciale.

Art. 87.

(Art. 33 a 44 legge).

Il giudice, per gli atti di sua competenza, liquida, in base alle vigenti norme, le indennità dovutegli e i rimborsi delle spese di viaggio e dimora, chiedendone il pagamento al Comitato provinciale, sull'apposito fondo stanziato nel relativo bilancio. Il Comitato vi provvede entro il limite del fondo stesso.

Art. 88.

(Art. 33 a 44 legge).

Il funzionario di cancelleria, addetto, ai sensi dell'articolo 38 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'ufficio del giudice delle tutele, oltre ad assistere il giudice nella redazione dei verbali, deve curare la tenuta:

1° di un registro generale nel quale devono inscriversi tutte le tutele aperte nelle Preture della Provincia, con le istanze, i provvedimenti relativi alla omologazione, ai ricoveri e simili, nonchè tutti gli affari in corso, di competenza del giudice;

2° di un registro protocollo per annotarvi la corrispondenza e gli affari o pratiche da tenersi in evidenza;

3° dei fascicoli degli affari e delle pratiche di cui sopra.

Il funzionario predetto rilascia, inoltre, copia autentica od estratto degli atti e dei provvedimenti del giudice, dei quali è depositario, quando questi, su richiesta, riconosciuta legittima, dell'interessato, autorizzi il rilascio medesimo.

CAPO IV.

ASSUNZIONI AGLI IMPIEGHI PUBBLICI E PRIVATI E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI ORFANI DI GUERRA.

Art. 89.

(Art. 55 legge).

Le disposizioni dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, si applicano, alle Amministrazioni dello Stato, anche aventi carattere di aziende autonome, alle Provincie, ai Comuni, alle aziende municipalizzate, agli enti parastatali, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed agli enti pubblici, in genere, soggetti a tutela od anche a sola vigilanza dell'Amministrazione centrale o locale dello Stato.

Le disposizioni predette si applicano, altresì, nelle assunzioni di personale non di ruolo, comunque denominato.

L'osservanza delle disposizioni medesime deve espressamente risultare dagli atti di concorso o di nomina.

Art. 90.

(Art. 55 e 56 legge).

Le Amministrazioni centrali dello Stato e le Amministrazioni centrali degli enti a carattere nazionale, di cui all'art. 89 del presente regolamento, devono dare, di volta in volta, tempestiva notizia al Comitato nazionale dell'Opera delle assunzioni di personale, che intendano effettuare, con o senza concorso, precisandone le condizioni.

Uguale obbligo è fatto agli uffici locali dello Stato ed agli enti a carattere locale, di cui al citato articolo, in confronto del Comitato provinciale dell'Opera, competente per territorio.

Art. 91.

(Art. 55 a 57 legge).

Su istanza degli orfani di guerra interessati, o dei loro legali rappresentanti, nonchè dell'Opera nazionale, possono essere annullati, in qualunque tempo, i provvedimenti di assunzione di personale, presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti di cui ai precedenti articoli, non conformi al disposto degli articoli 55 a 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 89 e 90 del presente regolamento.

Art. 92.

(Art. 55 a 57 legge).

In caso di contestazione sulle condizioni fisiche degli orfani di guerra assunti, o da assumere, presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti di cui ai precedenti articoli, decide definitivamente uno speciale collegio medico, da nominarsi dal Ministero competente, chiamando a farne parte un sanitario delegato dall'Opera nazionale, salvo che il Ministero medesimo intenda avvalersi del collegio medico di cui all'art. 63, comma 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed all'art. 101 del presente regolamento.

Art. 93.

(Art. 58 legge).

I datori di lavoro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non abbiano alla loro dipendenza il numero di orfani di guerra che sono tenuti ad assumere, ai termini dell'art. 58 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono ottemperare a tale obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso non oltre il termine di mesi quattro dalla data predetta.

Art. 94.

(Art. 58 e 60 legge).

Le denuncie periodiche, di cui all'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, presso le private aziende, devono essere inviate, alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi medesimi, in doppio esemplare, e devono contenere, anche, le generalità degli orfani occupati, con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere cui ciascun orfano è addetto.

La rappresentanza, dopo l'esame di competenza, e non oltre i trenta giorni dalla data di arrivo, comunica un esemplare delle singole denuncie al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, segnalando, altresì, i suoi eventuali rilievi al riguardo.

Le denuncie predette tengono luogo di richieste, ai fini del collocamento obbligatorio degli orfani per il semestre in corso.

Art. 95.

(Art. 58 e 60 legge).

Presso ogni azienda soggetta agli obblighi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve essere tenuto sempre in evidenza un elenco contenente le generalità degli orfani di guerra occupati, con la indicazione della data di assunzione, e dell'eventuale licenziamento entro il semestre.

Art. 96.

(Art. 58 e 62 legge).

L'orfano di guerra, occupato presso privata azienda, il quale venga a perdere il titolo al collocamento, continua ad essere computato, ai fini del raggiungimento della percentuale d'obbligo, fino a quando l'azienda stessa non faccia luogo a nuove assunzioni di personale.

In occasione di tali nuove assunzioni, l'azienda è tenuta a completare la percentuale predetta, con esclusione dal computo dell'orfano di cui al precedente comma.

Art. 97.

(Art. 59 legge).

La presentazione della richiesta di esonero dall'obbligo dell'assunzione degli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 59 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, non ha effetto sospensivo.

Nel caso che la richiesta anzidetta concerna aziende, le quali abbiano stabilimenti, succursali o sedi secondarie, in diverse Provincie, deve essere sentito anche il parere del Comitato nazionale dell'Opera.

Art. 98.

(Art. 61 legge).

Le funzioni ispettive per l'applicazione delle norme relative al collocamento obbligatorio degli orfani di guerra e l'accertamento delle contravvenzioni alle norme medesime, spettano:

1° ai componenti il Comitato provinciale competente per territorio;

2° ai funzionari del Comitato stesso, all'uopo incaricati, con apposita deliberazione;

3° agli agenti, in genere, incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di esibire, nei propri uffici, a coloro che eseguono ispezioni, gli atti, registri, documenti, che abbiano attinenza al collocamento degli orfani di guerra.

Art. 99.

(Art. 63 legge).

L'iscrizione degli orfani nel ruolo, di cui all'art. 63 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, è disposta su richiesta degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, od anche d'ufficio, a cura del competente Comitato provinciale.

Dagli atti dell'iscrizione deve, tra l'altro, espressamente risultare per quale impiego o mestiere ciascun orfano è ritenuto idoneo.

Art. 100.

(Art. 63 legge).

Il Comitato provinciale, presso il quale l'orfano è iscritto per il collocamento, rilascia all'interessato, od al suo legale rappresentante, una tessera personale d'iscrizione.

Da tale tessera deve risultare:

1° il numero d'ordine d'iscrizione nel ruolo;

2° il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dell'orfano;

3° l'impiego o mestiere per cui l'orfano viene riconosciuto idoneo;

4° le mansioni, cui egli è stato, eventualmente, adibito in precedenza.

Art. 101.

(Art. 63 legge).

Il collegio medico di cui all'art. 63, terzo comma, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, da nominarsi di volta in volta con decreto del Capo del Governo, è composto di un sanitario presidente, designato dall'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e dei due sanitari, per ciascuna Provincia, chiamati a far parte, su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, del collegio medico provinciale, di cui all'art. 27 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Art. 102.

(Art. 58 a 63 legge).

Per la trattazione degli affari relativi al collocamento obbligatorio degli orfani di guerra, presso aziende private, è chiamato a far parte del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e della sua Giunta esecutiva il rappresentante dei datori di lavoro, nominato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1925, n. 2151, quale membro del Consiglio di rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per la trattazione degli affari relativi al collocamento degli invalidi stessi.

I delegati delle Associazioni nazionali delle famiglie dei Caduti in guerra e degli invalidi di guerra presso il Comitato provinciale anzidetto, ove non siano stati già scelti quali membri della rispettiva Giunta esecutiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono chiamati a far parte della Giunta stessa per la trattazione dei suindicati affari.

Art. 103.

(Art. 58 a 63 legge).

Nei casi non previsti dal presente regolamento, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli orfani di guerra, presso aziende private, si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, sul collocamento degli invalidi di guerra.

CAPO V.

Protezione ed assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie ed all'estero.

Art. 104.

(Art. 1 comma 3°, 9, 30 a 32 legge).

I Segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli all'estero provvedono alla formazione degli schedari anagrafici e degli elenchi degli orfani di guerra ed equiparati, residenti nei territori di rispettiva giurisdizione, attenendosi alle norme, in quanto applicabili, di cui al capo I del presente regolamento.

Per i ricorsi al Comitato nazionale contro i provvedimenti dei Segretari generali e dei Regi consoli, si osservano le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 105.

(Art. 1 comma 3°, 30 a 32 legge).

I Segretari generali ed i Regi consoli stabiliscono i modi di composizione dei Comitati di notabilità, di cui all'art. 30 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, determinando anche il limite di durata delle nomine dei componenti.

Ai Comitati predetti spettano soltanto funzioni consultive, salvi particolari compiti che i Segretari generali ed i Regi consoli ritengano di affidare a singoli membri di essi.

E' in facoltà dei Segretari generali e dei Regi consoli di costituire, nei centri maggiormente importanti della rispettiva giurisdizione, Commissioni di notabilità locali, con le medesime funzioni delle Commissioni comunali di vigilanza, nel Regno.

Per la nomina e revoca dei componenti i Comitati e le Commissioni, i Segretari generali ed i Regi consoli si attengono alle disposizioni, in quanto applicabili, degli articoli 17, comma 1° e 2°, e 66 del presente regolamento.

Alle adunanze dei Comitati di notabilità nelle Colonie è chiamato ad assistere il giudice delle tutele del luogo.

Art. 106.

(Art. 1 comma 3°, 12 lettere *a*) e *c*), 30 a 32 legge).

Per il funzionamento dei Comitati e delle Commissioni, di cui al precedente articolo, per l'esercizio delle varie forme di assistenza e tutela degli orfani di guerra, e per la contabilità, i Segretari generali ed i giudici delle tutele nelle Colonie ed i Regi consoli all'estero si attengono alle disposizioni, in quanto applicabili, dei capi II e III del presente regolamento, ed a quelle della legge 26 luglio 1929, n. 1397, cui esse fanno riferimento, riguardanti i Comitati provinciali, i giudici delle tutele e le Commissioni comunali di vigilanza, nel Regno.

Art. 107.

(Art. 1 comma 3°, 12 lettere *a*) e *c*), 30 a 32 legge).

Al conseguimento dei fini indicati dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dal presente regolamento, i Segretari generali ed i Regi consoli provvedono:

a) con i fondi assegnati dal Comitato nazionale sul fondo centrale dell'Opera, ai sensi dell'art. 12, lett. *a*), della legge predetta;

b) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti e di privati a favore degli orfani di guerra residenti nei territori di rispettiva giurisdizione;

c) con i proventi di locali iniziative promosse ed organizzate, con l'autorizzazione, rispettivamente, dei Governatori delle Colonie o dei capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero, osservate le norme, di cui all'art. 49 del presente regolamento, relative ai Comitati provinciali, nel Regno;

d) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani di guerra.

E' a carico dei Segretari generali e dei Regi consoli l'adempimento delle formalità richieste per la liquidazione della pensione spettante agli orfani di guerra che risiedono nei territori di rispettiva giurisdizione.

Art. 108.

(Art. 32 legge).

I Segretari generali ed i Regi consoli, oltre ad uniformarsi alle norme che possono essere concordate, ai sensi dell'art. 32 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dal Comitato nazionale, pel tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente col Ministero delle colonie e con quello degli esteri, devono, d'ordinario, comunicare copia ai Governatori delle Colonie ed ai capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero, dei rapporti diretti al Comitato nazionale dell'Opera, riguardanti i bilanci annuali e questioni d'ordine generale.

Di ogni provvedimento, preso sui rapporti medesimi, il Comitato nazionale deve informare i Ministeri anzidetti.

Art. 109.

(Art. 3, 26, 27 e 32 legge).

Le facoltà ed i poteri attribuiti ai Prefetti dall'art. 3, dall'art. 26 relativamente alla sospensione ed annullamento di provvedimenti, e dall'art. 27 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono esercitati nelle Colonie od all'estero, rispettivamente dai Governatori o dai capi delle rappresentanze diplomatiche.

Art. 110.

(Art. 1, 12 comma 1° e 30 a 32 legge).

La protezione e l'assistenza di orfani di guerra, residenti nelle Colonie ed all'estero, i quali siano temporaneamente collocati in istituti di ricovero e di educazione nel Regno, possono essere attribuite, dal Comitato nazionale, con i conseguenti oneri finanziari, per la durata del ricovero, agli organi provinciali dell'Opera, nella cui giurisdizione hanno sede gli istituti anzidetti.

CAPO VI.

Amministrazione e contabilità degli enti di assistenza e vigilanza sugli enti medesimi.

Art. 111.

(Art. 2 comma 1° e 27 legge).

Salvo le equivalenti o maggiori guarentigie stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti speciali, gli enti, collegati con l'Opera nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono attenersi alle norme stabilite in questo e nei seguenti articoli.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione degli enti predetti, e ne decadono se nominate, le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, quelle colpite da indegnità morale o da incompatibilità politiche, e quelle che, in rapporto agli enti medesimi, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (n. 2, 4 e 5) della legge 18 luglio 1904, n. 390, e dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12.

I componenti i Consigli d'amministrazione, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza, nei suindicati casi, è pronunciata dagli stessi Consigli di amministrazione.

Qualora essi non vi provvedano, spetta al Capo del Governo, sentito, salvo il caso d'urgenza, il Comitato nazionale dell'Opera, od al Prefetto, sentito, salvo il caso d'urgenza, il Comitato provinciale dell'Opera, di revocare la nomina dei componenti i Consigli di amministrazione, rispettivamente di enti che si propongano lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra di più Provincie o di tutto il Regno, ovvero di enti che limitino la loro attività in favore degli orfani di guerra di una sola Provincia.

I provvedimenti del Capo del Governo e del Prefetto hanno carattere definitivo.

Art. 112.

(Art. 2 comma 1° e 27 legge).

Per le adunanze e le deliberazioni dei propri Consigli di amministrazione e dei rispettivi organi esecutivi, gli enti, collegati con l'Opera nazionale, devono osservare le norme di cui all'art. 20 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

I Consigli predetti sono convocati in adunanza straordinaria, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Capo del Governo o dal Comitato nazionale dell'Opera, ovvero dal Prefetto o dal Comitato provinciale dell'Opera, nei riguardi, rispettivamente, di enti che estendano la loro attività a più Provincie od a tutto il Regno, ovvero la limitino ad una sola Provincia.

Art. 113.

(Art. 2 comma 1°, 15 lett. *i*), 27 e 39 legge).

Ciascun ente, collegato con l'Opera nazionale, deve avere un archivio, nel quale sono tenuti, secondo le rispettive attribuzioni, i seguenti registri ed atti:

a) protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile;

b) registro cronologico delle deliberazioni;

c) registro nominativo degli orfani di guerra, in favore dei quali l'ente svolge la propria azione, e distinti fascicoli personali, riguardanti gli orfani stessi, dai quali devono risultare:

1° le complete generalità dell'orfano;

2° la persona o l'istituto presso cui è collocato;

3° tutte le altre notizie riguardanti l'educazione, l'istruzione e l'esercizio professionale dell'orfano stesso;

d) registro delle tutele, colla indicazione degli orfani sottoposti alla tutela dell'ente, e della data del provvedimento del Comitato provinciale dell'Opera nazionale o del giudice delle tutele che delegano od incaricano l'ente della tutela dell'orfano;

e) un inventario dei beni patrimoniali ed uno stato dei diritti ed oneri, compilato ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento.

Quando nello statuto o regolamento speciale dell'ente non sia esplicitamente indicato il segretario o l'impiegato particolarmente responsabile verso l'Amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio, l'Amministrazione stessa ne deve fare designazione con apposita deliberazione, da comunicarsi, rispettivamente, al Comitato nazionale od a quello provinciale dell'Opera, secondo che trattisi di ente a carattere regionale o nazionale, ovvero a carattere locale.

Art. 114.

(Art. 2 comma 1°, e 27 legge).

L'esercizio finanziario degli enti collegati con l'Opera nazionale comincia col 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.

Art. 115.

(Art. 2 comma 1°, e 27 legge).

I Consigli di amministrazione degli enti, collegati con l'Opera nazionale, deliberano il proprio bilancio di previsione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e lo rimettono, per l'approvazione, al competente organo dell'Opera nazionale, entro il mese di ottobre.

Entro il mese di aprile, deliberano il conto consuntivo della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, ed entro il mese successivo lo rimettono, per l'approvazione, all'organo predetto.

Per la formazione e documentazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la contabilità, si applicano agli enti collegati con l'Opera le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 58 e 59 del presente regolamento, riguardanti i Comitati provinciali dell'Opera.

Art. 116.

(Art. 2 comma 1°, e 27 legge).

Il servizio di riscossione e di tesoreria degli enti collegati con l'Opera nazionale, deve essere preferibilmente affidato ad un istituto di credito. Il servizio stesso è disciplinato con apposite norme da stabilirsi dai Consigli di amministrazione: questi determinano l'ammontare e le modalità della cauzione che il tesoriere è tenuto a prestare.

Il tesoriere che cessa dalla funzione, per ottenere lo svincolo della cauzione, deve giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che ha eseguito il versamento del saldo di ogni suo debito.

Art. 117.

(Art. 2 comma 1°, e 27 legge).

Le disposizioni dell'art. 43 del presente regolamento, relative alla erogazione di cespiti patrimoniali, sono applicabili agli enti collegati con l'Opera nazionale.

Le disposizioni del successivo art. 44, relative alla cessione di istituti di ricovero, sono applicabili a quelli, fra gli enti anzidetti, che si propongono lo scopo esclusivo della assistenza degli orfani di guerra.

Art. 118.

(Art. 2 comma 1, 12 lett. *c*), 15 lett. *l*), e 27 legge).

Sono soggette all'approvazione, rispettivamente del Comitato nazionale ovvero del Comitato provinciale dell'Opera nazionale, le deliberazioni degli enti collegati con l'Opera, che si propongano l'assistenza degli orfani di guerra di più Provincie o di tutto il Regno, ovvero di una sola Provincia, riguardanti:

a) i bilanci di previsione e le successive modificazioni degli stanziamenti di categoria, ed i conti consuntivi;

b) le variazioni e trasformazioni patrimoniali;

c) la pianta organica degli impiegati;

d) il servizio di riscossione e tesoreria, comprese le deliberazioni che autorizzano lo svincolo della cauzione prestata dal tesoriere.

Le deliberazioni predette devono essere pubblicate, per cinque giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune ove l'ente ha la propria sede centrale.

Contro i provvedimenti dei Comitati provinciali, gli enti possono ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Comitato nazionale.

Contro i provvedimenti del Comitato nazionale, relativi ai conti consuntivi, gli enti e gli interessati possono produrre appello alla Corte dei conti, nel termine di trenta giorni dalla relativa notificazione.

Art. 119.

(Art. 2 comma 1°, 3, e 27 legge).

Le richieste di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'acquisto di beni stabili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, sono presentate dagli enti, collegati con l'Opera nazionale, al Capo del Governo, od al Prefetto della Provincia, rispettivamente, pel tramite del Comitato nazionale o del Comitato provinciale dell'Opera stessa, che esprimono il loro parere al riguardo.

Sono applicabili agli enti predetti le norme dell'art. 67 del presente regolamento, relativamente all'avviso ai successibili *ex lege*.

Art. 120.

(Art. 2 comma 1°, e 27 legge).

Il Comitato nazionale può ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi, la verifica dello stato di cassa degli enti collegati con l'Opera, aventi carattere regionale o nazionale, e la esecuzione di ufficio degli

atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando gli organi degli enti medesimi ne rifiutino o ritardino l'adempimento.

I medesimi poteri sono conferiti, nei riguardi degli enti collegati, aventi carattere locale, ai Comitati provinciali del l'Opera.

Il Capo del Governo od il Prefetto della Provincia possono sostituirsi, rispettivamente, al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, per l'adozione dei suindicati provvedimenti.

Art. 121.

(Art. 2 comma 1°, e 27 legge).

I provvedimenti degli enti collegati con l'Opera nazionale, contenenti violazioni di norme legislative, regolamentari e statutarie, possono essere annullati, in qualunque tempo, su denuncia od anche d'ufficio, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera ed il Consiglio di Stato.

I provvedimenti del Capo del Governo hanno carattere definitivo.

Art. 122.

(Art. 2 comma 1°, e 27 legge).

Allo scioglimento delle Amministrazioni degli enti collegati con l'Opera nazionale si procede quando le Amministrazioni stesse, dopo esservi state invitate, nella rispettiva competenza, dagli organi dell'Opera nazionale, persistano a non conformarsi alle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, od alle prescrizioni di massima emanate dalle autorità competenti, o comunque pregiudichino gli interessi dell'ente.

Lo scioglimento è disposto, rispettivamente, con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale, ovvero con decreto del Prefetto, sentito il Comitato provinciale dell'Opera, secondo che detti enti rivolgano i loro fini agli orfani di guerra di più Provincie o di tutto il Regno, ovvero di una sola Provincia, ed i relativi provvedimenti hanno carattere definitivo.

Art. 123.

(Art. 25 e 27 legge).

Gli enti riconosciuti idonei all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e che dell'assistenza stessa si occupano in modo esclusivo o principale, devono presentare, entro il mese di maggio, al Comitato provinciale dell'Opera, nella cui giurisdizione hanno la propria sede, una relazione morale e finanziaria sui risultati dell'esercizio scaduto, indicando anche lo stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio medesimo.

Il Comitato provinciale dell'Opera può disporre, in ogni tempo, la ispezione, da parte del suo membro incaricato di funzioni ispettive, degli uffici e degli atti degli enti anzidetti, e può procedere, per gravi motivi, alla revoca del riconoscimento di idoneità.

Contro il provvedimento di revoca, l'ente interessato può ricorrere al Prefetto della Provincia la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 124.

(Art. 2 comma 1°, 12 lett. *b*), 15 lett. *b*), e 25 legge).

Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli che, avendo per fine esclusivo o principale l'assistenza degli orfani di guerra e non essendo riconosciuti giuridicamente, risultino, tuttavia, idonei, ai sensi dell'art. 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ad esercitare l'assistenza stessa, possono essere autorizzati, in via eccezionale, a promuovere ed organizzare iniziative per raccolta di fondi in proprio favore.

Essi devono presentare la relativa richiesta al Prefetto della Provincia in cui hanno la sede principale, unendovi, a corredo, oltre il piano di organizzazione dell'iniziativa, compilato a norma dell'art. 49, comma 2°, del presente regolamento, una relazione illustrativa degli speciali motivi che possano giustificare la deroga alle disposizioni del predetto art. 49, comma 1°, ed indicativa dei concreti modi di impiego, in favore degli orfani di guerra, dei fondi che saranno raccolti.

Il Prefetto provvede sulla richiesta, previo nulla osta da parte del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale od il Comitato provinciale nei casi, rispettivamente, di enti che si occupano dell'assistenza degli orfani di guerra di più Provincie o di tutto il Regno ovvero di una sola Provincia.

E' vietata la raccolta di somme, sotto qualsiasi forma, in favore degli orfani di guerra, da parte di enti diversi da quelli indicati nel precedente comma 1°.

I trasgressori alle norme di cui ai precedenti commi ed all'art. 49, comma 1°, del presente regolamento, sono deferiti all'autorità giudiziaria, in relazione alle vigenti disposizioni sulla pubblica sicurezza.

Art. 125.

(Art. 2 comma 1°, 25 e 27 legge).

Gli enti collegati con l'Opera nazionale, gli altri enti giuridicamente riconosciuti che, parzialmente, ed in qualsiasi forma, provvedano alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra, e quelli che all'esercizio dell'assistenza stessa siano riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono comunicare, alla fine di ciascun bimestre, un prospetto nominativo degli orfani di guerra, comunque assistiti, al Comitato provinciale dell'Opera, nel cui elenco generale gli orfani medesimi risultino iscritti.

Dal prospetto stesso devono risultare la forma di assistenza esercitata, e gli impegni assunti per la eventuale prosecuzione di essa.

L'inosservanza delle norme, di cui ai precedenti commi, costituisce grave motivo per l'adozione, a carico delle Amministrazioni degli enti predetti, dei provvedimenti previsti dall'art. 27 della citata legge e da quelli del presente regolamento, che ad esso si collegano.

Art. 126.

(Art. 12 lett. *d*) legge).

Il parere del Comitato nazionale, prescritto dall'art. 12 lett. *d*) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve essere chiesto anche quando si tratti di erezione in ente morale ed approvazione di statuti organici o di eventuali successive modificazioni degli statuti medesimi, di enti che si propongano solo parzialmente lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra.

CAPO VII.

RICONOSCIMENTO DELLE BENEMERENZE.

Art. 127.

(Art. 64 legge).

Le medaglie di benemerenza che il Capo del Governo può assegnare, sentito il Comitato nazionale, ai sensi dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono, secondo il grado di merito, d'oro, d'argento o di bronzo, conformi ad un tipo stabilito, con apposita deliberazione, dal Comitato predetto.

Salvo il disposto dell'art. 138 del presente regolamento, le assegnazioni, nel medesimo anno, sono stabilite nel limite massimo di tre per le medaglie d'oro, dieci per quelle d'argento e trenta per quelle di bronzo.

La medaglia d'oro è concessa per eccezionale importanza di meriti, tenuto particolare conto della volontarietà e gratuità dell'azione svolta, della lunga durata della stessa, degli speciali vantaggi che ne siano risultati agli orfani di guerra.

Art. 128.

(Art. 64 legge).

I diplomi di benemerenza, conformi ad un tipo stabilito dal Comitato nazionale con la deliberazione di cui all'articolo 127 del presente regolamento, sono di due gradi e vengono concessi agli enti od alle persone che, pur non essendo ritenuti meritevoli di una medaglia, siano, tuttavia, riconosciuti benemeriti ai sensi dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 129.

(Art. 64 legge).

Sulle proposte per assegnazioni di medaglie e di diplomi di benemerenza, deve essere sentito, preliminarmente, il parere del Prefetto e del Comitato provinciale, del Governatore della Colonia, o del capo della rappresentanza all'estero, nella cui rispettiva giurisdizione gli enti o le persone interessati abbiano svolto esclusivamente o principalmente la particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

Il Comitato nazionale può delegare ad una speciale Commissione, scelta nel proprio seno, l'esame e le deliberazioni in merito alle assegnazioni anzidette.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 130.

(Art. 69 legge).

Per le franchigie ferroviarie agli orfani di guerra minorenni od interdetti di mente, ed alle persone di accompagnamento, si applicano, sino a tutta la durata dell'assistenza agli orfani stessi, le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1916.

Per le esenzioni, in favore degli orfani di guerra, dalle tasse scolastiche per gli istituti medi di istruzione di ogni tipo e grado, si applicano, sino a tutta la durata dell'assistenza degli orfani medesimi, le disposizioni del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

La condizione di orfano di guerra costituisce titolo di preferenza, a parità di merito scolastico e di disagiate condizioni economiche, nelle sovvenzioni che le Casse scolastiche, istituite presso ogni Università o istituto superiore di studi, concedono, a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per mettere in grado di far fronte al pagamento di tasse, sopratasse e contributi scolastici.

Gli istituti di istruzione di qualsiasi grado rilasciano in carta libera, ed in esenzione da ogni diritto, i certificati di iscrizione, promozione e proscioglimento, chiesti, nell'interesse degli orfani di guerra, per conseguimento di borse di studio e per ragioni di lavoro.

Art. 131.

(Art. 69 legge).

Per l'accertamento della qualità di orfani in dipendenza di altre guerre, agli effetti della estensione, stabilita dalla legge 13 dicembre 1925, n. 2409, delle provvidenze a favore degli orfani della guerra nazionale 1915-1918, il Comitato provinciale dell'Opera tiene conto principalmente dei provvedimenti adottati, dai competenti organi, ai fini della liquidazione di pensione per cause dipendenti dalle guerre predette.

L'indicata estensione è applicabile a quelli, tra gli orfani, il cui genitore risulti morto entro la data di attuazione della citata legge 13 dicembre 1925, od il cui genitore sia morto o venga a perire posteriormente alla data predetta, purchè concepiti prima del fatto di guerra, verificatosi entro la data medesima, che ha prodotto od aggravato la lesione od infermità determinante la morte del genitore.

Per l'assistenza degli orfani delle guerre italo-turca e libica, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra si avvale, d'ordinario, dell'Opera nazionale « Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorsi agli orfani dei militari caduti in Libia, istituita con R. decreto 25 settembre 1913, n. 1181, la quale, ai fini dell'assistenza medesima, è considerata quale ente collegato con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 132.

(Art. 69 legge).

Le disposizioni della legge 6 dicembre 1925, n. 2137, per l'adozione degli orfani di guerra, si applicano agli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale a norma della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e del presente regolamento.

Le funzioni attribuite dalla citata legge 6 dicembre 1925, n. 2137, ai Comitati provinciali ed ai giudici delle tutele, di cui alla abrogata legge 18 luglio 1917, n. 1143, sono esercitate dai Comitati provinciali dell'Opera nazionale e dai giudici delle tutele, istituiti con la predetta legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 133.

(Art. 65 legge).

I conti dei Comitati provinciali statali, istituiti dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, e fusi nei Comitati provinciali dell'Opera nazionale, nonchè i conti dei Regi consoli e dei Segretari generali dei Governi delle Colonie, relativi a gestioni, precedenti alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e non ancora definiti alla data stessa, sono approvati dal Capo del Governo.

Spetta ai Prefetti delle provincie di deliberare i conti rimasti senza deliberazione dei predetti Comitati provinciali statali.

Art. 134.

(Art. 66 legge).

I conti, non definiti, delle Amministrazioni centrali degli istituti indicati ai numeri da 1 a 3 dell'art. 66 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e degli istituti di cui ai numeri 4 e 5 dello stesso articolo, fusi nell'Opera nazionale, sono approvati dal Capo del Governo.

Spetta al Comitato nazionale dell'Opera di deliberare i conti rimasti senza deliberazione degli istituti predetti.

I conti non definiti degli enti provinciali dipendenti dagli istituti, di cui ai citati numeri 1 a 3, sono approvati dai Prefetti delle rispettive provincie.

Spetta ai Comitati provinciali dell'Opera di deliberare i conti rimasti senza deliberazione degli enti predetti.

Art. 135.

(Art. 1° comma ultimo, e 26 comma 1°, legge).

I provvedimenti degli istituti nazionali, fusi nell'Opera nazionale, contenenti violazioni di norme legislative, regolamentari e statutarie, possono essere annullati, in qualunque tempo, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera ed il Consiglio di Stato.

I provvedimenti del Capo del Governo hanno carattere definitivo.

Art. 136.

(Art. 12 lett. *c*), e 15 lett. *l*), legge).

I conti, fino all'esercizio 1929 compreso, degli enti morali, costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra di più Provincie o di tutto il Regno, e non fusi nell'Opera nazionale, sono approvati dal Capo del Governo.

I conti predetti, relativi ad enti morali, costituiti per la assistenza degli orfani di guerra di una sola Provincia, e non fusi nell'Opera nazionale, sono approvati dai Prefetti delle rispettive Provincie.

Art. 137.

(Art. 48 lett. *h*), e 49 legge).

Alle Congregazioni di carità, già autorizzate ai sensi dell'art. 34 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 92 del regolamento 30 giugno 1918, n. 1044, ad erogare direttamente, in favore degli orfani di guerra, i fondi ed i redditi dotali di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, può il Comitato provinciale, ove lo creda opportuno, confermare l'autorizzazione, purchè risulti accertato che sussistano ancora le condizioni di base della originaria concessione, e purchè le Congregazioni s'impegnino ad erogare i fondi e redditi predetti nelle forme previste dall'art. 49 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 41 del presente regolamento.

Per ottenere la suindicata conferma, le Congregazioni interessate devono farne motivata richiesta al competente Comitato provinciale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

La conferma è revocabile in qualsiasi momento.

Contro i provvedimenti dei Comitati provinciali, è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale.

Art. 138.

(Art. 64 legge).

Sino al 31 dicembre 1931 le medaglie ed i diplomi di benemerenza possono essere assegnati anche in numero superiore a quello stabilito nell'art. 127 del presente regolamento, ove ciò risulti necessario per conferire sollecitamente il dovuto premio agli enti ed alle persone che dall'inizio dell'azione di assistenza degli orfani di guerra alla data predetta se ne siano resi meritevoli.

Art. 139.

(Art. 68 legge).

Sino al 31 dicembre 1931, il Capo del Governo può erogare somme, nei limiti strettamente indispensabili, da imputarsi sul fondo stanziato al capitolo 270 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1930-1931 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio successivo, ai fini indicati nell'art. 68 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 140.

(Art. 11, 14 e 26 legge).

L'applicazione delle norme di cui agli articoli 15, e 17 commi 3° e 4°, del presente regolamento, ha inizio con la prima ordinaria rinnovazione dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1953.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1621.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Revigliasco d'Asti.

N. 1621. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Revigliasco d'Asti (Alessandria) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1954.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1622.

Erezione in ente morale dell'Asilo per l'infanzia di Carisio.

N. 1622. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo per l'infanzia di Carisio (Vercelli) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1955.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1623.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Orfanotrofio maschile », in Trento.

N. 1623. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con alcune modifiche lo statuto organico per il governo dell'Opera pia « Orfanotrofio maschile », con sede nel comune di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1956.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1624.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospedale civile S. Chiara », in Trento.

N. 1624. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per

l'interno, viene approvato con alcune modifiche lo statuto organico per il governo dell'Opera pia « Ospedale civile S. Chiara », con sede nel comune di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1957.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1625.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Antonio di Padova », con sede in Adrara S. Rocco.

N. 1625. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « S. Antonio di Padova » nel comune di Adrara S. Rocco (Bergamo) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1958.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1626.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Regina Elena » con sede in Borgo Fornari e Pieve, frazione del comune di Ronco Scrivia.

N. 1626. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Regina Elena » con sede in Borgo Fornari e Pieve, frazione del comune di Ronco Scrivia (Genova), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1959.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1627.
Erezione in ente morale della Fondazione « Convalescenziario Stefano Boasso », con sede in Fossano.

N. 1627. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Convalescenziario Stefano Boasso », con sede nel comune di Fossano (Cuneo), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del Comune medesimo, e ne è approvato con modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1960.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1628.
Erezione in ente morale della Fondazione « Pia casa di ricovero Tomaso Ambrosetti », con sede in Morbegno.

N. 1628. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Pia casa di ricovero Tomaso Ambrosetti », con sede nel comune di Morbegno (Sondrio), viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1930.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, il sig. Brigatti Matteo fu Giacomo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la lettera in data 25 novembre 1930, n. 43481, con la quale il Consiglio provinciale dell'economia di Milano ha comunicato che il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 22 novembre 1930-IX sono accettate le dimissioni del sig. Brigatti Matteo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

(7502)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29984.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sebastiano Stenner di Antonio, nato a Capodistria il 3 giugno 1898 e residente a Prosecco n. 284, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steno »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Sebastiano Stenner è ridotto in « Steno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Poli in Stenner fu Bortolo, nata il 10 settembre 1900, moglie;
2. Fernanda di Sebastiano, nato il 19 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del decreto

Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6700)

N. 11419-30427.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Stepancic fu Giacomo, nato a Trieste il 9 gennaio 1899 e residente a Trieste, via Scalinata n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Stepancic è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6701)

N. 11419-29985.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Simone Stoka fu Simone nato a Trieste il 20 ottobre 1876, e residente a Contovello n. 58, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simone Stoka è ridotto in « Stocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Starc in Stoka fu Giovanni, nata il 7 maggio 1880, moglie;
2. Giovanni di Simone, nato il 1° maggio 1907, figlio;
3. Giuseppe, di Simone, nato il 22 giugno 1910, figlio;
4. Riccardo di Simone, nato il 1° luglio 1912, figlio;
5. Giustina di Simone, nata il 13 ottobre 1913, figlia;
6. Giovanna di Simone, nata il 20 settembre 1917, figlia;
7. Angelo di Simone, nato il 2 luglio 1919, figlio;
8. Romano di Simone, nato il 24 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6704)

N. 11419-30428.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Stopper fu Antonio, nato a Trieste il 26 febbraio 1877 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stopperi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stopper è ridotto in « Stopperi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosalia Peric in Stopper fu Giuseppe, nata il 12 maggio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6705)

N. 11419-29037.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Stranciar di Antonio, nato a Trieste il 26 maggio 1900, e residente a Trieste, via del Veltro n. 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermanno Stranciar è ridotto in « Strani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Slobez in Stranciar di Antonio, nata il 20 marzo 1901, moglie;
2. Savina di Ermanno, nata il 4 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6706)

N. 11419-29315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Sulich fu Giovanni, nato a Trieste il 6 novembre 1894 e residente a Trieste, Androna Cristoforo Colombo n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Sulich è ridotto in « Sulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcolina Zalateo in Sulich di Giovanni, nata il 22 agosto 1896, moglie;
2. Luciana di Edoardo, nata il 28 febbraio 1921, figlia;
3. Nivella di Edoardo, nata l'11 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6707)

N. 11419-27376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Supancich di Carlo nato a Trieste il 25 febbraio 1884 e residente a Trieste, via Molino a vapore n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Supancich è ridotto in « Suppani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6708)

N. 11419-29117.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Sziuka fu Francesco, nato a Trieste il 28 marzo 1881, e residente a Trieste, via Cecilia Rittmeyer n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Sziuka è ridotto in « Luci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alice Peschitz in Sziuka di Anna, nata il 9 dicembre 1895, moglie;
2. Armando di Francesco, nato il 10 dicembre 1918, figlio;
3. Giordano di Francesco, nato il 18 luglio 1921, figlio;
4. Nella di Francesco, nata il 20 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6709)

N. 11419-24550.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Walderstein fu Francesco, nato a Castel Racizze (Pinguente) il 25 settembre 1894 e residente a Trieste, via Carbonara n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roccasilvana »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Walderstein è ridotto in « Roccasilvana ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Orsini in Walderstein di Antonio, nata il 7 maggio 1903, moglie;
2. Valdemaro Egone di Pietro, nato il 5 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6710)

N. 11419-29548.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Zlobec di Emilio, nato a Trieste il 23 gennaio 1908 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Zlobec è ridotto in « Solvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6711)

N. 11419-30430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zuzic fu Andrea, nato a Trieste il 7 gennaio 1878, e residente a Prosecco n. 251, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zuzic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Versa in Zuzic fu Andrea, nata il 23 settembre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6712)

N. 11419-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bortolomeo Cehovin fu Marco, nato a Gabrie il 3 agosto 1856 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Cecchini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Cehovin nata Mevlja fu Giovanni, nata il 9 maggio 1865, moglie;
2. Francesco di Bortolo, nato il 28 novembre 1896, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6713)

N. 11419-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Fernetic fu Andrea, nato a Corgnale il 13 agosto 1859 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Fernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Caterina Fernetic nata Fonda fu Andrea, nata il 27 agosto 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6714)

N. 11419-3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Frankovic fu Andrea, nato a Corgnale l'11 dicembre 1892 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Rosalia Frankovic nata Cok fu Giuseppe, nata il 10 giugno 1899, moglie;
2. Albina di Giovanni, nata il 13 settembre 1920, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 2 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6715)

N. 11419-4.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Frankovic di Giovanni, nato a Corgnale il 7 marzo 1883 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Frankovic nata Stopar di Giuseppe, nata il 9 gennaio 1892, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 agosto 1914, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 10 novembre 1919, figlia;
4. Francesco di Giuseppe, nato il 18 marzo 1921, figlio;
5. Andrea di Giuseppe, nato il 5 novembre 1922, figlio;
6. Albina di Giuseppe, nata il 16 aprile 1925, figlia;
7. Giovanni di Giuseppe, nato il 7 ottobre 1926, figlio;
8. Giovanni fu Giuseppe, nato il 18 giugno 1859, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6716)

N. 11419-5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Frankovic fu Antonio, nato a Corgnale il 23 marzo 1866 e residente a Corgnale, 55, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Frankovic nata Cerkvenik fu Giovanni, nata il 4 dicembre 1876, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 12 giugno 1899, figlia;
3. Giovanni di Antonio, nato il 2 gennaio 1903, figlio;
4. Rodolfo di Antonio, nato il 26 marzo 1910, figlio;
5. Cristina di Antonio, nata il 1° luglio 1913, figlia;
6. Giuseppe di Antonio, nato il 13 maggio 1915, figlio;
7. Carlo di Antonio, nato il 5 gennaio 1917, figlio;
8. Francesco di Antonio, nato il 30 marzo 1901, figlio;
9. Andrea di Antonio, nato il 25 settembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6717)

N. 11419-6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Frankovic fu Antonio, nato a Corgnale l'8 novembre 1872 e residente a Corgnale, 131, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Augusto di Andrea, nato il 13 maggio 1900, figlio;
2. Rodolfo di Andrea, nato il 22 maggio 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6718)

N. 11419-7.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Frankovic fu Antonio, nato a Corgnale il 3 marzo 1863 e residente a Corgnale n. 137, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Santina Frankovic nata Vever fu Michele, nata il 29 ottobre 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6719)

N. 11419-8.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Frankovic fu Andrea, nato a Corgnale l'8 settembre 1899 e residente a Trieste, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6720)

N. 11419-9.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Frankovic fu Antonio, nato a Corgnale il 27 agosto 1888 e residente a Corgnale, 204, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppina Frankovic nata Placer fu Andrea, nata l'11 febbraio 1892, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 12 settembre 1913, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 10 novembre 1914, figlio;
4. Dana di Antonio, nata il 1° marzo 1920, figlia;
5. Emilia di Antonio, nata il 5 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6721)

N. 11419-10.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gregorcic di Giuseppe, nato a Corgnale il 5 settembre 1871 e residente a Corgnale, 46, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Paola Gregorcic nata Cok fu Gaspero, nata il 3 febbraio 1890, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 20 novembre 1922, figlio;
3. Albina di Giuseppe, nata il 14 luglio 1925, figlia;
4. Francesco di Giuseppe, nato il 5 settembre 1926, figlio;
5. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 31 ottobre 1847, padre;
6. Maria Gregorcic nata Cok fu Andrea, nata il 14 luglio 1850, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6722)

N. 11419-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Gregorcic di Giuseppe, nato a Corgnale il 30 maggio 1889 e residente a Corgnale, 109, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Gregorcic nata Bozeglav fu Ignazio, nata il 12 ottobre 1895, moglie;
2. Giuseppe di Michele, nato il 29 gennaio 1921, figlio;
3. Giovanni di Michele, nato il 15 dicembre 1922, figlio;
4. Maria di Michele, nata il 15 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6723)

N. 11419-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Gregorcic di Giuseppe, nato a Corgnale l'11 novembre 1873 e residente a Lipizza n. 76, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Gregorcic nata Cerkvenik fu Antonio, nata il 3 giugno 1868, moglie;
2. Lodovico di Andrea, nato il 16 luglio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6724)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gregorcic di Giuseppe, nato a Corgnale il 28 marzo 1877 e residente a Corgnale n. 107, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Gregorcic nata Umek di Giuseppe, nata il 27 aprile 1892, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 14 giugno 1907, figlio;
3. Giuseppe di Antonio, nato il 27 luglio 1909, figlio;
4. Francesco di Antonio, nato il 20 maggio 1912, figlio;
5. Angela di Antonio, nata l'8 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6725)

N. 11419-14.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Gregorcic fu Giuseppe, nata a Corgnale il 24 luglio 1865 e residente a Corgnale, 161, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Antonio di Giovanna, nato il 29 ottobre 1919, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6726)

N. 11419-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gregorcic fu Antonio, nato a Corgnale l'11 ottobre 1890 e residente a Corgnale, 178, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
1. Maria Gregorcic nata Mljac di Antonio, nata l'8 aprile 1895, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 7 novembre 1923, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 2 novembre 1925, figlio;
4. Antonio di Francesco, nato il 1° dicembre 1927, figlio;
5. Maria fu Antonio, nato il 28 dicembre 1893, sorella;
6. Antonio fu Antonio, nato il 29 maggio 1896 fratello;
7. Milivoi di Maria, nato il 24 settembre 1920, nipote;
8. Giovanna Gregorcic nata Muha, nata il 23 dicembre 1866, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6727)

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gombac fu Francesco, nato a Corgnale il 10 febbraio 1893 e residente a Corgnale, 143, è restituito nella forma italiana di « Gomba ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
1. Antonia Gombac nata Placer fu Andrea, nata il 28 marzo 1899, moglie:
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 26 settembre 1922, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 19 novembre 1920, figlia;
4. Giovanni di Giuseppe, nato il 20 agosto 1925, figlio;
5. Pietro di Maria, nato il 1° novembre 1917, nipote;
6. Luigi di Giuseppe, nato il 6 giugno 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6728)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hrovatin fu Luca, nato a Arlvise il 26 aprile 1889 e residente a Corgnale, 147, è restituito nella forma italiana di « Crovatini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
1. Giuseppina Hrovatin nata Vever fu Bortolo, nata il 19 marzo 1874, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 gennaio 1896, figlio;
3. Luigi di Giuseppe, nato il 27 novembre 1911, figlio;
4. Pietro di Giuseppe, nato il 20 giugno 1914, figlio;
5. Giovanni di Giuseppe, nato il 20 giugno 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6729)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Iankovic fu Giuseppe, nato a Barca il 17 maggio 1890 e residente a Corgnale, 54, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
1. Maria Iankovic nata Fernetic di Andrea, nata il 10 agosto 1891, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 3 ottobre 1921, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 4 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6730)

N. 11419-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Iankovic fu Giuseppe, nato a Prelose di Corgnale il 15 novembre 1874 e residente a Corgnale, 20, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Iankovic nata Stopar fu Giuseppe, nata il 15 novembre 1886, moglie;
2. Andrea di Andrea, nato il 22 novembre 1906, figlio;
3. Giuseppe di Andrea, nato il 26 agosto 1908, figlio;
4. Rodolfo di Andrea, nato il 14 aprile 1910, figlio;
5. Francesco di Andrea, nato il 29 novembre 1911, figlio;
6. Antonio di Andrea, nato il 28 settembre 1914, figlio;
7. Luigi di Andrea, nato il 14 giugno 1916, figlio;
8. Giovanni di Andrea, nato il 4 maggio 1920, figlio;
9. Lodovico di Andrea, nato il 20 novembre 1921, figlio;
10. Carlo Michele di Andrea, nato il 29 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6731)

N. 11419-20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lukovec fu Giuseppe, nato a Corgnale il 17 dicembre 1868 e residente a Corgnale, 118, è restituito nella forma italiana di « Lucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6732)

N. 11419-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Lukovec fu Giovanni, nato a Corgnale il 13 aprile 1876 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Lucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6733)

N. 11419-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Amalia Lukovec fu Francesco, nata a Corgnale il 22 ottobre 1893 e residente a Tomadio, è restituito nella forma italiana di « Lucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6734)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Magajna fu Stefano, nato a San Pietro Madrasso il 24 dicembre 1889 e residente a Corgnale, 88, è restituito nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Emilia Magajna nata Moderc di Antonio, nata l'11 novembre 1891, moglie;
2. Edoardo di Giovanni, nato il 6 novembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6735)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 16 corrente, ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1930, n. 1574, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1930-31.

(7505)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 14 dicembre 1930 è stato inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 novembre 1930, n. 1570, riguardante i lavori di sistemazione delle adiacenze dell'edificio del Viminale in Roma.

(7506)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha inviato all'onorevole Presidenza del Senato del Regno, con nota 19 corrente, n. 8506, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1930, n. 292.

(7510)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 262.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	75.01	Oro	368.48
Svizzera	370.54	Belgrado	33.83
Londra	92.725	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.699	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	193.58	Norvegia	5.11
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.556	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.45
Peso Argentino Oro	14.805	Rendita 3.50 % (1902)	65.05
Peso Argentino Carta	6.45	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.097	Consolidato 5 %	82.45
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	76.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 263.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	75.03	Oro	368.48
Svizzera	370.62	Belgrado	33.83
Londra	92.737	Budapest (Pengo)	3.345
Olanda	7.698	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	205.37	Norvegia	5.11
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.557	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.475
Peso Argentino Oro	14.305	Rendita 3.50 % (1902)	64.90
Peso Argentino Carta	6.26	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.097	Consolidato 5 %	82.45
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	76.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 264.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	75.05	Oro	368.48
Svizzera	370.78	Belgrado	33.85
Londra	92.761	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.70	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	208.50	Norvegia	5.115
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.127
Vienna (Schillinge)	2.692	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.50
Peso Argentino Oro	14.375	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	6.34	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.097	Consolidato 5 %	82.45
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	76.60

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Gerre Borghi in provincia di Cremona.

Con R. decreto 28 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Gerre Borghi, con sede in comune di Cremona, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 17 ditte, con un comprensorio di ettari 319.91.30, situati in comune di Cremona, da irrigare derivando l'acqua dal Cavo Morta, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Gerre Borghi il 16 febbraio 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(7508)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	93134	Testa Alberico fu Nicola, domic. in Chianche di Ceppaloni (Benevento) . . . . L.	100 —
3.50 %	171790	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone (Brescia) . . . »	45.50
»	194686	Dottrina cristiana di Lavenone rappresentata dalla Fabbriceria parrocchiale di detto luogo . . . »	7 —
»	203225	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone (Brescia) . . . »	24.50
»	24793	Intestata come la precedente . . . »	35 —
»	194687	Commissaria Bontempelli in Lavenone rappresentata dalla Fabbriceria parrocchiale di detto luogo - vincolata . . . »	84 —
»	203226	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone . . . »	28 —
»	284415	Intestata come la precedente . . . »	91 —
»	364419	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone (Brescia) »	14 —
»	358226	Intestata come la precedente . . . »	24,50
»	410564	Intestata come la precedente . . . »	10.50
»	458455	Intestata come la precedente . . . »	35 —
»	548227	Intestata come la precedente . . . »	10.50
»	505953	Intestata come la precedente . . . »	10.50
»	570238	Intestata come la precedente . . . »	77 —
»	576883	Fabbriceria parrocchiale di Lavenone (Brescia) . . . »	21 —
Prest. Nazion. 5 %	24156	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone . . »	20 —
Cons. 5 %	53290	Intestata come la precedente . . . »	135 —
»	60452	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo nel comune di Lavenone . . . »	145 —
»	76951	Fabbriceria parrocchiale della chiesa in Lavenone . . . »	80 —
»	92052	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone . . . »	25 —
»	186896	Intestata come la precedente . . . »	50 —
»	194018	Fabbriceria parrocchiale di S. Bartolomeo in Lavenone. . . »	50 —
»	297712	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta di Zero Branco (Treviso) . . . »	310 —
»	46412	Croce Pasquale di Nicola, domic. a Brooklyn (N. Y. S. U. A.) . »	210 —
»	64216	Intestata come la precedente . . . »	475 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	354328	Intestata come la precedente, domic. a Richmond Hill (N. Y. S. U. A.) . . . . L.	325 —
»	376445	Intestata come la precedente, domic. a New York (S. U. A.) . »	115 —
Prest. Nazion. 5 %	13979	Intestata come la precedente, domic. a Brooklyn (S. U. A.) . »	25 —
»	.0053	Intestata come la precedente, domic. a New York . . . . »	150 —
Cons. 5 % Littorio	12852	Cooperativa agricola contadini di Sambuci (Roma). . . . »	90 —
3.50 %	120124	Parrocchia di Postiglione provincia di Principato Citra (Salerno) rappresentata dal parroco pro tempore . . . . »	28 —
»	49944 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Laezzo Vincenzo di Pasquale, domic. in Napoli » per l'usufrutto: Giugliano Vincenzo di Rocco.	150.50
» Smarrito il solo ½ foglio opposto al frontispizio del certificato	704078	Troia Giulietta Giuseppina fu Alfonso, minore sotto la tutela di Garabelli Venanzio, domic. a Cherasco (Cuneo) . . . »	1,697.50
Cons. 5 %	443413	Bolloli Francesca fu Antonio, nubile, domic. a Castellar Guidobono (Alessandria) . . . . »	500 —
3 %	56735 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Oddino Luigia detta Gina fu Antonio, ved. di Paribelli Adolfo, domic. a Milano . . . . » per la proprietà: Branca Carlotta fu Luigi ved. di Paribelli Lorenzo, interdetta sotto la tutela di Sertoli Piero, domic. a Milano.	2,001 —
»	56736 certificato usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Paribelli Aristide, Ezio e Lorenzo fu Gian Giacomo, eredi indivisi del padre, domic. a Milano.	3,999 —
Cons. 5 %	293238	Confraternita del SS. Sacramento di Montecompatri (Roma) . »	90 —
»	293239	Intestata come la precedente . . . . »	615 —
»	293240	Intestata come la precedente . . . . »	20 —
»	293241	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	293324	Congregazione di carità di Montecompatri (Roma) per l'erigendo Ospedale Ciuffa . . . . »	75 —
»	293325	Intestata come la precedente . . . . »	195 —
»	294499	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
Cons. 5 % Littorio	17594	Braga Marta Francesca fu Giovanni, minore sotto la tutela di Braga Giuseppe, domic. a Berlingo (Brescia) . . . . . »	290 —
Cons. 5 %	208355	Arciconfraternita del Gonfalone di Corneto Tarquinia (Roma) . »	150 —
3.50 %	575776 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Morisani Bianca fu Agostino moglie di Como Arturo . . . . » per la proprietà: Como Marco-Augusto di Arturo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Morisani Bianca fu Agostino, moglie di Como Arturo, domic. in Napoli.	255.50
Cons. 5 %	452183	Costanzo Nicolina e Salvatore fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Cavalluccio Lucia, ved. di Costanzo Vincenzo, domic. a Ducenta (Caserta) . . . . »	200 —

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4243)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	50356	140 —	Marinelli *Beniamino* fu Nicola, dom. in *Ripalimosani* (Campobasso).	Marinelli *Gabriele-Arcangelo-Beniamino* fu Nicola, dom. in *Ripalimosano* (Campobasso).
» » » »	49486 49259 48922 48363	140 — 140 — 140 — 140 —	Marinelli *Beniamino di* Nicola, dom. in *Ripalimosini* (Campobasso) nella 1ª e 3ª rendita, e dom. in Campobasso nella 2ª e 4ª rendita.	
»	363305	52,50	Fantino *Giacomo-Luigi* fu Edoardo, dom. in Cocconato (Alessandria).	Fantino *Luigi-Giacomo* fu Edoardo, dom. come contro.
Cons. 5 %	102090	4.305 —	De Santis *Caterina* fu Ottavio moglie legalmente separata di Mancusi Luigi, dom. in Napoli, vincolata.	De Santis *Maria-Caterina* fu Ottavio, moglie ecc. come contro.
3.50 %	670113	175 —	Sclavo *Andrea* fu Agostino, dom. in Ceva (Cuneo).	Sclavo *Giovanni-Andrea* fu Agostino, dom. come contro.
Cons. 5 %	163657	330 —	Blanc Teodora fu Giovan Giuseppe, moglie di Challier Luigi, dom. in Usseaux (Torino); con usuf. vital. a *Vighetto Assunta* fu Giovan Battista, ved. di Blanc Teodoro, dom. in Bussoleno (Torino).	Intestate come contro; con usuf. vital. a *Vighetti-Benedetta-Assunta* fu Giovan Battista, ved. ecc., come contro.
3.50 %	556205	231 —	Intestata come la precedente; con usuf. vit. a Vighetti *Assunta* ecc. come la precedente.	
»	674152	122,50	Borelli *Vittoria* fu Giovanni, nubile, dom. in Santena (Torino).	Borelli *Anna-Vittoria* fu Giovanni, nubile, domiciliata come contro.
»	391421	70 —	Gaggero Mario, Bartolomeo e Silvio di Sebastiano minori sotto la p. p. del padre Gaggero Sebastiano fu *Bartolomeo* e figli maschi nascituri dallo stesso Gaggero Sebastiano, dom. in Lesa (Novara).	Gaggero Mario, Bartolomeo e Silvio di Sebastiano minori sotto la p. p. del padre Gaggero Sebastiano fu *Giacomo*.
Cons. 5 %	310430	100 —	Cardano Roberto di *Italo-Francesco*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	Cardano Roberto di *Francesco*, min come contro.
» »	74535 74031	5 — 120 —	Canetta Francesco di Gaetano, dom. in Milano. — Con usuf. a Buzzetti *Erminia* fu Giuseppe, vedova di Colombo Domenico dom. in Canegrate (Milano).	Intestata come contro; con usuf. a Buzzetti *Maria-Erminia* fu Giuseppe, ved. di Colombo Domenico, dom. come contro.
» »	74536 74028	5 — 120 —	Canetta Carolina di Gaetano minore sotto la p. p. del padre, dom. in Milano. — Con usuf. a Buzzetti *Erminia* fu Giuseppe, vedova di Colombo Domenico dom. in Canegrate (Milano).	
3.50 % »	713160 713161	105 — 105 —	Pissarello *Eugenia-Luisa* fu Giuseppe Carlo, minore sotto la tutela di Pissarello Carlo-Francesco fu Giuseppe, dom. in Genova.	Pissarello *Luisa-Eugenia* fu Giuseppe Carlo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	192708	275 —	Belletti Antonio fu Luigi e di Zò Caterina, dom. in Polone (Novara).	Belletti Antonio fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Zò Caterina fu Benedetto, ved. Belletti, dom. in Pollone (Novara).
»	473532	845 —	Conforti *Raffaela* fu Luigi, nubile, dom. in Napoli.	Conforti *Pasqualina-Raffaela-Carmela-Concetta-Anna* fu Luigi, nubile, dom. in Napoli.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Prest. Naz. 5 %	37423	85 —	Elia Salvatore ed Oronzo di Vincenzo, minori, sotto la p. p. del padre, in parti uguali dom. in Carovigno (Brindisi).	Elia *Vito Salvatore* e *Giovanni-Oronzo* di Vincenzo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	436642	3.300 —	Contarini Vincenza di Girolamo, *nubile*, dom. in Palermo; con usufr. vital. a Gulioso Teresa fu Antonio.	Contarini Vincenza di Girolamo, *ved. di Costantini Giuseppe* dom. ecc. come contro.
3.50 % »	107795 373480	28 — 38.50	Careggi *Luigi* di Carlo, dom. in Parma, vincolata.	Careggi *Giambattista-Giuseppe-Luigi* di Carlo, dom. in Parma, vincolata.
» »	512773 546764	140 — 35 —	*Nosengo* Giuseppina fu Carlo, minore, sotto la tutela di Monticone Antonio dom. a S. Damiano d'Asti (Alessandria).	*Nosenzo* Giuseppina fu Carlo, minore ecc. come contro.
Pres. Naz.	51972	3.120 —	*Vizzi* Giuseppe fu Rosario, dom. in New York.	*Virzi* Giuseppe fu Rosario, dom. in New York.
Cons. 5 %	204388	135 —	Santella Guerino fu *Antonio* minore sotto la p. p. della madre Ferella Giuseppina fu Vincenzo ved. di Santella *Antonio* dom. in Paganico (Aquila).	Santella Guerino fu *Antimo*, minore sotto la p. p. della madre Ferella Giuseppina fu Vincenzo ved. di Santella *Antimo*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(7480)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.